MASTER
NEGATIVE
NO. 94-82061-13

COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted materials including foreign works under certain conditions. In addition, the United States extends protection to foreign works by means of various international conventions, bilateral agreements, and proclamations.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

The Columbia University Libraries reserve the right to refuse to accept a copying order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

Author:
Dorini, Dora

Title:
Il carattere industriale dell' invenzione

Place:
Firenze

Date:
[1930]

94-82061-13

MASTER NEGATIVE #

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DIVISION

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

BUSINESS
290
D73

Dorini, Dora

... Il carattere industriale dell' invenzione.

Firenze, Vallecchi [1930]

106 p. 25½ cm. (On cover: Firenze. Università. Facoltà di giurisprudenza. Pubblicazioni, 4)

Bibliography: p. [103]-106.

RESTRICTIONS ON USE:

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE: 35 mm REDUCTION RATIO: 12x IMAGE PLACEMENT: IA (IIA) IB IIB

DATE FILMED: 5/2/94 INITIALS: DG

TRACKING # : MSH 00206

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

2.5 mm 1234567890

2.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

1.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

PM-MGP 13″x18″
METRIC GENERAL PURPOSE TARGET
PHOTOGRAPHIC

200 mm

150 mm

100 mm

A3

A4

A5

1.0

1.1

1.25

1.4

1.6

1.8

1.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

1.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

2.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

2.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

PRECISION℠ RESOLUTION TARGETS

Century A&P

1303 Geneva Avenue
St. Paul, MN 55119

4.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

3.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

PUBBLICAZIONI DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
IV.

DORA DORINI

IL CARATTERE INDUSTRIALE DELL' INVENZIONE

VALLECCHI EDITORE FIRENZE

D 2005 213

D200 D73

Columbia University
in the City of New York

LIBRARY

School of Business

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
00217
FIRENZE

R. Università di Firenze - Facoltà di Giurisprudenza

DORA DORINI

IL CARATTERE INDUSTRIALE DELL' INVENZIONE

COLUMBIA
UNIVERSITY
LIBRARY

VALLECCHI EDITORE FIRENZE

Bus
32-10184
Spec coll.

TESI DI LAUREA APPROVATA CON PIENI VOTI ASSOLUTI E LODE E DICHIARATA DEGNA DI STAMPA DALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DI FIRENZE, ADDÌ 31 OTTOBRE 1929 - VIII.

COLUMBIA
UNIVERSITY
LIBRARY

D 200
D73

1930 - IX - Stabilimenti Grafici A. Vallecchi, Viale dei Mille, 72 - Firenze.

32-10184 Jan. 12, 1933 JA

INDICE

CAPITOLO I. — *Il concetto di industrialità.*

1. Invenzione. La scoperta scientifica e l'invenzione industriale. Differenze, analogie . *Pag.* 7
2. Come si è tentato in ordine di tempo di delimitare il campo dell'industria 14
3. Viene in seguito ammessa anche l'industria agricola 16
4. Il campo dell'industria coincide col campo della tecnica ? 18
5. Il nostro legislatore non ha escluso a priori alcun ramo di produzione dal campo dell'industria 20
6. Industrialità è attuabilità dell'invenzione nell'industria 24
7. Il concetto di novità intrinseca coincide col concetto di industrialità. 26
8. Utilità comparativa del merito e utilità finanziaria non sono elementi dell'industrialità. . 29
9. Attuabilità è realtà e capacità dell'invenzione di soddisfare bisogni umani. 36
10. Della realtà in particolare 39
11. Dell'utilità in particolare 42
12. L'art. 7 della legge 30 ottobre 1859. 51
13. Conclusione 54

CAPITOLO II. — *L' industrialità dell' invenzione nel diritto vigente.*

1. Esegesi dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1859. Le possibili forme dell' invenzione industriale. *Pag.* 59
2. « L' esito delle forze » 63
3. « L'adoperamento delle forze » 71
4. « La scelta delle forze » 74
5. L'art. 6 e le condizioni negative della brevettabilità 78

CAPITOLO III. — *L' industrialità nei disegni e modelli di fabbrica.*

1. Dell' invenzione industriale e del disegno di fabbrica. Differenze e analogie. 89
2. Il carattere industriale del disegno e modello di fabbrica 90
3. Natura e caratteri del modello di utilità. . . 93
4. La legge 30 agosto 1868 n. 4578, tutela anche il modello di utilità 97

Bibliografia 103

CAPITOLO PRIMO

Il concetto di industrialità.

1. Invenzione. La scoperta scientifica e l' invenzione industriale. Differenze, analogie. - 2. Come si è tentato in ordine di tempo di delimitare il campo dell' industria. - 3. Viene in seguito ammessa anche l' industria agricola. - 4. Il campo dell' industria coincide col campo della tecnica ? - 5. Il nostro legislatore non ha escluso a priori alcun ramo di produzione dal campo dell' industria. - 6. Industrialità è attuabilità dell' invenzione nell' industria. - 7. Il concetto di novità intrinseca coincide col concetto di industrialità. - 8. Utilità comparativa del merito e utilità finanziaria non sono elementi dell' industrialità. - 9. Attuabilità è realtà e capacità dell' invenzione di soddisfare bisogni umani. - 10. Della realtà in particolare. - 11. Dell'utilità in particolare. - 12. L'art. 7 della legge 30 ottobre 1859. - 13. Conclusione.

1. — L' invenzione può riferirsi a ciascuna delle innumerevoli manifestazioni della vita umana: ad un nuovo sistema di recitare o di sceneggiare le commedie, come ad un nuovo modo di fare operazioni chirurgiche, come ad un nuovo metodo di nuotare ; può riferirsi all'arte cinematografica come alla moda di vestire, ma ciò che caratterizza in ogni caso l' invenzione è il lasciare la strada battuta per la strada nuova, il deviare, sia pure di poco,

dai metodi, dai sistemi, dalle parole, che finora si erano seguiti, si erano adottati, si erano dette; è la creazione di qualche cosa di differente, l'aspirazione a distaccarsi da ciò che è ormai usato e conosciuto, l'aspirazione a salire un gradino della grande scala del progresso.

L' invenzione è una creazione di idee, è un complesso spirituale che, per quanto cerchi di trasfondersi e di realizzarsi in una cosa materiale, non può mai da questa essere completamente abbracciato ed assorbito, « è una specie di nuova creazione dell' intelletto umano, nel senso che si creano alcuni rapporti che erano finora inaccessibili all'attuale esperienza e tecnica umana » (1).

Vari sistemi di tutela sono stati predisposti dal legislatore per salvaguardare le creazioni dello spirito, a seconda dei particolari atteggiamenti attraverso i quali esse si manifestavano nella loro concretizzazione materiale.

Così la legge del diritto d'autore tutela il prodotto dell' ingegno (manifestatosi in una creazione letteraria, artistica, ecc.), assicurando all'autore, per un certo numero di anni, il diritto esclusivo di pubblicazione, spaccio e riproduzione dell'opera, in cui il suo pensiero si è estrinsecato.

Così con la legge sulle privative industriali è stata accordata tutela a quelle invenzioni che, una volta trasportate dall' inventore dal campo delle astrazioni in una espressione tecnica, possono da chiunque ed in qualsiasi momento essere ripe-

---

(1) KOHLER, *Handbuch*, pag. 26.

tute, recando con il loro reale funzionamento un utile all' industria.

Infine, con la legge riguardante i disegni e modelli di fabbrica, il legislatore viene a tutelare quei disegni e modelli che per la loro particolare disposizione di forme o di colori, siano capaci di abbellire, di rendere *più utile o più gradevole* al pubblico l'oggetto al quale vengono applicati.

Pure non tutte le manifestazioni inventive sono tutelate: la fama e la gloria sono tuttora l'unica remunerazione dei più meritevoli fra gli inventori: i rivelatori delle verità scientifiche.

Il carattere industriale segna il limite dei campi riservati alle creazioni astratte o teoriche — in parte tutelate dal diritto d'autore e in parte non tutelate, ricche di contenuto spirituale ma inadatte ad una attuazione pratica — dai campi dell' invenzione industriale, comprendendo in questa sia l' invenzione tutelabile col brevetto, sia le invenzioni tutelabili con la legge 1868 su i disegni e modelli di fabbrica.

L' invenzione industriale è tutelata in Italia con le leggi 30 ottobre 1859, sulle privative industriali, e 30 agosto 1868, n. 4578, su i disegni e modelli di fabbrica. Ci proponiamo di porre in risalto quale sia il carattere specifico che distingue tali invenzioni dagli altri innumerevoli prodotti dell' ingegno umano, quale sia cioè il requisito che renda esse capaci di venir tutelate da dette leggi.

La legge 30 ottobre 1859 che noi esamineremo per prima, ci offre argomento per tale distinzione, delineando la figura dell' invenzione industriale, positivamente nell'art. 2, negativamente nell'art. 6,

ed in modo indiretto anche nell'art. 7 (1). Nei detti due primi articoli il legislatore ha soprattutto avuto cura di distinguere le creazioni astratte tutelabili col diritto di autore, o non tutelabili, dalle invenzioni capaci di privativa.

---

(1) ART. 2. — Una invenzione o una scoperta dicesi industriale allorchè ha direttamente per oggetto :

1) Un prodotto o un risultamento industriale ;

2) Uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno, od una disposizione meccanica qualunque ;

3) Un processo o metodo di produzione industriale ;

4) Un motore o l'applicazione industriale d'una forza già nota ;

5) Infine l'applicazione tecnica d'un principio scientifico, purchè dia immediati risultamenti industriali ;

In quest'ultimo caso la privativa è limitata ai soli risultamenti espressamente indicati dall' inventore.

ART. 6. — Non possono costituire argomento di privariva :

1) Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale, ed alla sicurezza pubblica ;

2) Le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali :

3) Le invenzioni o scoperte puramente teoriche ;

4) I medicamenti di qualunque specie.

ART. 7. — L'esercizio di una privativa industriale ha per titolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministrazione.

L'attestato di privativa non guarentisce l'utilità e la realtà dell' invenzione o scoperta che fu asserita da chi ne fece domanda, nè prova l'esistenza dei caratteri che la legge richiede in una invenzione o scoperta perchè ne sia valida ed efficace la privativa.

Chiaramente dalle sue parole si rileva che è la capacità del concetto teorico ad estrinsecarsi in una esecuzione, in una attuazione pratica, che costituisce l'elemento intrinseco, il requisito *sine quo non*, dell' invenzione tutelabile col brevetto.

Perchè l' invenzione sia industriale, essa non si deve mantenere in un campo puramente teorico. Le verità teoriche, i principî scientifici, come già diceva la Relazione Scialoja, servono di fiaccola all' inventore industriale, ma sinchè rimangono nella sfera della speculazione, o sino a che sono formulati in modo puramente scientifico, non sono e non debbono essere oggetto di privativa.

Perchè il diritto di privativa possa nascere, è necessario che dal campo astratto l' inventore discenda al campo pratico, o con l'applicazione di un principio scientifico, o con l'attuazione della verità teorica, nel caso in cui essa stessa sia operativa.

L' invenzione o scoperta industriale deve poter essere industrialmente realizzata ; bisogna che dimostri attraverso la creazione di un prodotto, di una macchina, di un apparecchio, il suo carattere industriale, la sua capacità di servire all' industria, di essere applicata nella tecnica, e ciò indipendentemente dal valore suo e dalle possibilità di guadagno che essa possa offrire. È necessario che l' inventore dimostri di essere riuscito a dare all' invenzione, traendola dal campo delle astrazioni scientifiche, una realizzazione pratica, così nel caso che egli abbia applicato alla materia principî scientifici già conosciuti, come nel caso che abbia applicato un principio scientifico nuovo.

La produzione intellettuale, le scoperte, le invenzioni, i principî incapaci di applicazione pratica, privi quindi di carattere industriale, rientreranno nei larghi campi del diritto d'autore, quando il prodotto dell' ingegno si sia estrinsecato attraverso la creazione di un'opera, ma non potranno aspirare alla tutela industriale, poichè mentre « la legge delle privative assegna la privativa della attuazione industriale alle produzioni dell' ingegno per natura loro destinate a codesta attuazione, la legge sul diritto d'autore assegna la privativa della pubblicazione alle produzioni dell' ingegno che non hanno cotesta destinazione, bensì soltanto quella di essere conosciute, vedute, apprese dalla intelligenza umana » (1).

Il diritto di privativa industriale infatti è concesso a quelle creazioni dello spirito umano che abbiano assunto una espressione tecnica e attraverso le quali l' inventore, giovandosi delle forze della natura, sia giunto a soddisfare bisogni umani (2). Tale diritto non tutela solo il prodotto dell' ingegno, concretatosi nell' invenzione industriale, ma viene anche ad impedire l' invenzione altrui, poichè il titolare di una invenzione già brevettata può inibire sia la tutela che l'esercizio ad una invenzione uguale alla sua, ancorchè sia il

---

(1) Piola Caselli, *Dizionario di Diritto privato*, Voce : « Brevetto d' invenzione », pag. 561.

(2) « L' invenzione industriale è una creazione umana diretta a dominare la natura per mezzo dell'utilizzazione delle forze preesistenti in essa ». — Kohler, *Op. cit.*, pag. 26.

frutto di lavori personali ed originali di un altro autore e anche se questi fosse all'oscuro dell'esistenza di una invenzione identica alla sua (1).

Ciò che è caratteristico dell' invenzione industriale è la possibilità di una regolare attuazione nell' industria, cosicchè sia possibile a qualsiasi persona del mestiere di produrre l'oggetto, o di ottenere gli effetti di un metodo, nel modo stesso in cui l' inventore li ha ottenuti e seguendo le sue indicazioni.

« Le azioni astratte — dicono Damme e Lutter — non sono a volontà ripetibili ; tutto dipende dalla personalità dell' individuo. L' invenzione che si nasconde in un'opera d'arte non può

---

(1) Ed è appunto lo scrupolo, che ogni uomo fornito di senso giuridico prova naturalmente ogni qual volta si tratti di limitare la libertà altrui, che richiama alla massima cautela lo studioso e il legislatore, quando si tratti di definire questo speciale diritto. Di qui le incertezze e le perplessità di tutti coloro che hanno trattato di tale difficile materia e si sono accinti a stabilire per prima cosa i caratteri fondamentali della brevettabilità. Si riscontra infatti a base dei problemi che ad essa si riferiscono, il conflitto di più interessi che si intersecano fra loro : l' interesse sociale nei suoi due ed opposti aspetti di incoraggiare lo spirito inventivo, assicurando una remunerazione alle vittorie di questo, e di impedire nel tempo stesso che la concessione di privilegi non pienamente giustificata, tagli la strada ad altre veramente utili manifestazioni dello spirito inventivo stesso, o, senz'altro, all'ordinario esercizio dell' industria ; e reciprocamente l' interesse individuale dell' inventore, sia di sentirsi difeso nella sua conquista, sia di non trovar impaccio in qualche precedente brevetto sostanzialmente non valido all'attuazione ed allo sfruttamento di un suo utile ritrovato.

essere ripetuta da una qualsiasi persona. Perfino l'artista stesso non potrebbe ripetere il contenuto intellettuale di una poesia sempre nella stessa maniera e in forma eguale » (1).

È identico il fondamento logico delle leggi sulle privative industriali e sul diritto d'autore. Ambedue proteggono beni immateriali ed assicurano una giusta rimunerazione al lavoratore intellettuale: è il diverso modo attraverso il quale questi beni si manifestano, che decide della diversa tutela che potrà venir loro accordata.

È il resultato pratico che l'invenzione può portare, abbiamo detto, che decide se e da quale tutela l'invenzione possa essere coperta.

2. — Ma che cosa dovremo considerare come industria? quali fra le innumerevoli attività esplicate dagli uomini noi dovremo considerare industriali, e quali no? quali i rami, quali i campi della produzione, in cui lo spirito inventivo giungerà a concretare invenzioni che possano venire riconosciute industriali?

Tale questione ha affaticato in passato e sembra affaticare tuttora i trattatisti della materia industriale.

In Germania lo Schanze aveva in un primo tempo ritenuto che solo pochi rami di produzione potessero venire considerati industriali. Fra tali

---

(1) Damme und Lutter, *Das deutsche Patentrecht*, pagina 143.

rami egli comprendeva l'estrazione dalla terra, la lavorazione e la trasformazione delle materie prime. La sua delimitazione aveva avuto largo seguito nella dottrina tedesca.

In un secondo tempo però, ritornando sulla propria idea, lo Schanze allargò i limiti dell'industria fino ad assimilarvi quasi tutto il concetto di tecnica, poichè affermò che l'invenzione o la sua esecuzione debbono avere una influenza su i corpi materiali, includendo fra questi la terra, e sulle forze della natura non ancora conosciuta (senza vita).

In Italia il Broccardo e l'Amar si avvicinavano assai a tale concezione del campo dell'industria e giungevano ad escludere dal campo della produzione da ritenersi industriale l'agricoltura ed il commercio (1).

---

(1) L'Amar, nel suo *Manuale* (pagg. 4-5), afferma infatti che la ragione per la quale non possono essere oggetto di privativa i metodi di insegnamento e le nuove combinazioni finanziarie, va ricercata nella loro attinenza al commercio, non accorgendosi che queste manifestazioni sono escluse dalla tutela, non perchè riferendosi al commercio non possano essere dette industriali, ma perchè la legge non protegge le invenzioni che non si concretino in un resultato materiale (art. 6 n. 2). A sostegno della sua opinione riguardo alla non brevettabilità delle invenzioni attinenti al commercio l'Amar cita la sentenza 28 dicembre 1896 del Tribunale di Milano e Corte di Milano 19 maggio 1897 Crastan c. Frank, *Rivista delle privative industriali*, 1897, pag. 229 ss. che però non mi sembra costituire un valido sostegno alla sua tesi; essa dichiarò, è vero, la nullità di una privativa per mancanza di industrialità, ma non perchè questa si riferisse ad

3. — Non si discernono le ragioni che possono aver tratto in errore i predetti autori, perchè nella produzione agricola noi ritroviamo tutti quei tipici caratteri che distinguono la produzione industriale dalle altre non considerabili come tali.

Essa è infatti ottenuta mediante il lavoro dell'uomo, che costringe le forze della natura, per giungere ad un resultato materiale.

Potrebbe se mai sorgere discussione non sulla industrialità della produzione agricola in genere, ma su quella di alcune invenzioni riguardanti l'agricoltura. « La decisione sulla brevettabilità in tale caso — bene dicono a questo proposito Damme e Lutter — deve avvenire volta per volta e bisogna considerare le forze segrete della natura, dell'organismo, come pure le influenze del mondo esterno, luce, aria, clima, ecc. ».

Non mancano del resto precedenti legislativi e dottrinali all'attuale dottrina, che accoglie nei campi industriali anche la produzione agricola : fra le altre, la legge del 3 settembre 1833 sulle privative dello Stato Pontificio ammetteva la brevetta-

---

una invenzione attinente al commercio, bensì perchè si ritenne che non potesse recare alcun resultamento utile all' industria l' invenzione di certi involucri per la cicoria, nei quali questa veniva prima rinchiusa in due o più pacchetti, ravvolti poi in un sol foglio di carta ; la Corte annulló il brevetto ritenendo che per la realizzazione di questa invenzione « la Ditta Crastan non aveva fatto che applicare alla propria cicoria un impacchettamento fatto da altri industriali o commercianti per i loro prodotti o generi ».

bilità dei processi agricoli : infatti l'art. 1 così si esprime : « A chiunque, suddito pontificio od estero che scoprirà un prodotto naturale o troverà o introdurrà nello Stato un nuovo genere importante, di estesa coltivazione campestre, o una nuova arte utile non conosciuta o non ancora messa in pratica, o un nuovo metodo in fatto di coltivazione o di un'arte già introdotta, o un qualche utile miglioramento negli stessi metodi già praticati, sarà quindi innanzi garantito.... » (1).

Se l'argomento è stato in passato controverso, attualmente è assolutamente pacifico, poichè le conferenze internazionali hanno espressamente riconosciuto che il concetto di industria deve allargarsi fino a contenere anche l' industria agricola ; infatti il protocollo di chiusura della Conferenza di Washington 1911, nell'art. 1 dice che le parole « proprietà industriale » devono essere prese nella accezione la più larga ed estendersi ad ogni produzione del dominio delle industrie agricole (vini, grani, frutta, bestiame, etc....) ed estrattive (minerali, acque minerali). Questo articolo è stato poi riprodotto con alcune aggiunte nel testo della Convenzione dell'Aja 1925 : « La proprietà industriale si intende nel significato più largo e *si applica non solo all' industria e al commercio propriamente detti, ma ugualmente al dominio delle industrie agricole* (vini, grani, *foglie di tabacco*, frutti,

---

(1) Roma, Stamperia della R. A. C., 1835, V, VI, pag. 41 e segg.

bestiame, etc....) ed *estrattive* (minerali, acque minerali, etc.) ».

4. — In tempi più recenti si è voluto far coincidere il campo dell' industria col campo della tecnica industriale, intendendo per questa il campo delle utilità capaci di tutela industriale, che nettamente « si distingue dal campo di altre utilità commerciali, culturali, o di diverso tipo, ove non si ammettono privative, o si ammettono con modalità diverse da quelle delle privative industriali » (1).

Per tale concezione infatti, tecnica e industrialità si equivarrebbero e si comprenderebbero l'una con l'altra.

Ma tale concezione, come non ha alcuna base nel nostro diritto positivo, così non trova riscontro neppure nella dottrina tedesca, da cui i suoi sostenitori vorrebbero farla discendere.

Damme e Lutter, per esempio, pur riconoscendo che i due concetti abbracciano cose talvolta analoghe, fanno una distinzione fra tecnica e industria, ed essi pure rilevano che sarebbe inutile discutere sull' industrialità, se si fosse fatta preliminarmente una netta distinzione del campo della tecnica; se tecnica, essi dicono, si chiama il maneggiare la materia, non possono essere uguali nel senso della legge del brevetto, i concetti di tecnica e di industrialità (2).

---

(1) Ghiron, *Beni e diritti nascenti dalle invenzioni industriali*, « Studi dir. ind. », 1928, pag. 13.

(2) Damme e Lutter, *Op. cit.*, pag. 1945.

Il Kohler ancora, distingue il concetto di industrialità da quello di tecnica. E poichè per tecnica non si può comprendere che il maneggiamento della materia, dobbiamo ritenere che restringere l' industrialità al solo campo da quella delimitato, è ingiusto da un punto di vista sociale, perchè attribuisce la tutela ad una schiera di inventori piuttotosto che ad altre ugualmente meritevoli, e nega la tutela ad invenzioni che avrebbero requisiti sufficienti per ottenerla, come avverrebbe delle invenzioni nel campo del commercio.

La dottrina italiana in genere, non ritiene così ristretto il campo dell' industria. Anche il Piola Caselli stesso, così guardingo e cauto nell'accogliere nel campo della brevettabilità invenzioni di industrialità discutibile, ammette fra l'altro senza alcuna restrizione che possano venir brevettate le invenzioni riguardanti il campo dell' industria commerciale, purchè naturalmente posseggano i requisiti richiesti per la brevettabilità e si estrinsechino in un oggetto materiale.

Nell'ultima edizione del suo *Diritto d'Autore* infatti, riesumando la non mai sufficientemente discussa questione dei Registri Gambarino, ritratta l'opinione da lui esposta in proposito nella prima edizione della sua opera, e riconosce che realmente i detti registri erano meritevoli di tutela, poichè la forma esterna che veniva da essi assunta, era organizzata in tal modo che, oltre a servire alla manifestazione del contenuto intellettuale, poteva anche essere usata in una diretta utilizzazione pratica ed essere materialmente applicata ad uso pratico, o tecnico, cosicchè gli acqui-

renti potevano ritrarre un vantaggio dalle singole copie (1).

5. — La scienza di ogni tempo e di ogni paese tende alla ricerca del vero per lo scopo dell'utile. Utile considerando ciò che anche potenzialmente possa giovare all'umanità; e sono diversissime e molteplici le vie per le quali l'ingegno tenta di soddisfare bisogni umani.

---

(1) « Tali opere dell'ingegno, egli dice — questi registri in particolare erano destinati ad evitare frodi nelle riscossioni — sono utilizzabili direttamente per effettuare la registrazione, ed il possessore ne può usare, come il possessore di un esemplare di un nuovo trovato industriale ne usa per conseguire quel beneficio che forma lo scopo di detto ritrovato.

« Si può sostenere che, essendo i brevetti generalmente circoscritti a coprire le utilizzazioni delle forze della natura esterna per raggiungere un progresso nella tecnica industriale, questi modelli non dovrebbero rientrare nel numero delle invenzioni brevettabili, perchè sono opere dell'ingegno atte a guidare con una rappresentazione di segni gli atti umani, senza alcun intervento delle forze naturali.

« Ma si può opporre che lo scopo di queste opere esce dal campo delle rappresentazioni teoriche entrando in quello di una diretta applicazione pratica, che è propria del diritto d'invenzione.

« Tali opere si possono considerare come degli ordigni o congegni realizzati in segni cifre o parole, atti a conseguire un diretto resultato economico con la loro materiale applicazione.

« In queste opere la forma rappresentativa si identifica col contenuto e non vi è protezione se questa non consiste nell'impedire la riproduzione del contenuto suddetto ». (Piola Caselli, *Diritto d'Autore*, ediz. 1927, pag. 99).

L'inventore che, tendendo al soddisfacimento di un bisogno, giunge a concretare tecnicamente una invenzione, che abbia degli elementi sia pur potenzialmente capaci di giovare alla società, è degno di tutela, da qualsiasi ramo della scienza egli si sia mosso, quale che sia, nei limiti della legge, il bisogno umano che egli ha tentato di soddisfare (1).

Il limitare l'industrialità ad alcune sole branche della scienza applicata è derivato dalla materiale constatazione che il più spesso e fino ad un certo tempo, le invenzioni brevettabili si manifestavano specialmente in quelle determinate branche; ma ciò non esclude — lo abbiamo detto — che i caratteri della brevettabilità non possano venir assunti dalle invenzioni appartenenti a tutti gli altri rami del sapere.

Del resto, per concludere su questa questione fondamentale della delimitazione del campo industriale, diremo che le esclusioni dei sopradetti autori appaiono arbitrarie dinanzi alla larga definizione che la Relazione Cavour al progetto di legge 29 marzo 1854 (2) dà della produzione industriale. Ivi si dice ben chiaramente:

« Ciò che distingue la produzione industriale dalle altre specie di produzione, si è che quella eseguesi: 1° mediante il lavoro dell'uomo (perchè

---

(1) In questo stesso senso la legge del Paraguay 21 Agosto 1925. Per l'art. 1 infatti « Ogni nuova scoperta o invenzione fatta in qualsiasi classe d'industria conferisce all'autore il diritto esclusivo di applicarla a proprio profitto ».

(2) *Atti Parlamentari*, 1853-54, vol. II: « Documenti », pag. 1302.

senza di esso può aversi bensì una produzione naturale, ma non industria di sorta); 2° sopra una materia (non chiamandosi industria una serie di servigi puramente personali o di lavori intellettuali); 3° infine con regole prestabilite e la cui pratica non richiede per ciascun caso particolare una invenzione o creazione intellettuale simile a quella che nello esercizio delle arti belle è indispensabile ».

Come si vede, nello spazioso ámbito della materia industriale, quale è ravvisato dal Relatore insigne, viene ad essere compreso anche tutto ciò, che da qualche troppo sottile investigatore si sarebbe voluto escludere.

Recentemente Damme e Lutter, scrittori di chiare e profonde vedute, nel loro *Trattato* sulle invenzioni, uno dei migliori fra quelli del dopo guerra, volendo definire il campo dell' industria, non hanno fatto altro che restringere in una concisa formula i concetti già enunciati settanta anni prima dal nostro Legislatore, poichè per essi industria abbraccia « ogni attività umana ripetuta con una data regolarità, che offra resultati per soddisfare bisogni umani ».

Tale larga concezione del campo dell' industria, viene in parte limitata dalla nostra legge 30 ottobre 1859, poichè essa all'art. 6 n. 4, dispone che la produzione industriale si estrinsechi in un resultato materiale (1).

---

(1) La legge Germanica non contiene tale divieto; infatti le limitazioni da essa poste sono soltanto quelle indicate nell'art. 2 e cioè:

N. 1. — Non sono brevettabili le invenzioni la cui utilizzazione sarebbe contraria alla legge o ai buoni costumi.

N. 2. — Sono escluse le invenzioni concernenti alimenti, oggetti di consumazione, medicamenti, e le materie ottenute per processi chimici quando queste invenzioni non vertano su un processo determinato avente per scopo la produzione dei detti oggetti.

Inoltre, per consuetudine, non si ritengono in Germania brevettabili le invenzioni al di fuori della materia, poichè in essa soltanto l'attività manuale da sola è sufficiente a ripetere, secondo una forma data, qualsiasi invenzione; per tale ragione non si ritengono brevettabili invenzioni riguardanti: la réclame (P. A. in B. L. 1906, 130), metodi di segnalazione (P. A. in B. L. 1899, 288), di organizzazione del lavoro, di scherma, formazione di libri da indirizzi (P. A. 1896, 60) ecc. poichè hanno effetto solo sullo spirito. (Damme e Lutter, *Op. cit.*, pag. 147; Kisch, *Op. cit.*, pag. 24 n. 2; Osterrieth, *Patentrecht*, pag. 17; Kohler, *Op. cit.*, pag. 111).

Tale limite non viene del resto, a parer mio, come dirò anche in seguito, a restringere troppo l'estensione del campo dell' industria, qualora s' interpretino le parole della legge nel loro giusto valore.

Inoltre il divieto di brevettare le invenzioni che hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali, non sarà probabilmente mantenuto nella futura legge sulle privative industriali. Esso era già stato abolito dal progetto di legge 17 ottobre 1917, e tale abolizione è stata mantenuta dal progetto Corbino. Infatti gli articoli 5 e 6 di tale progetto, che pongono, diciamo così, i requisiti negativi della brevettabilità, non trattano delle invenzioni che non portino alla produzione di oggetti materiali (1).

---

(1) Art. 5. — Se una privativa riguarda un procedi-

6. — E quanto alla materia industriale, basti il già detto. Ma non tutte le invenzioni che possono manifestarsi in questo vasto campo sono per questa sola ragione, brevettabili.

Per potere essere considerate tali, esse devono sottostare alla duplice condizione di avere assunto una delle forme previste dal Legislatore, e di possedere i due requisiti essenziali della *novità estrinseca*, e dell' *industrialità* (1).

Dall'art. 2 della legge ci è offerta una minuta esposizione delle *forme* in cui il legislatore ha ritenuto che si potesse estrinsecare l' invenzione industriale. Insisto nel dire forme, perchè sto qui lottando contro un pregiudizio comune a tutta la nostra dottrina. Si è detto e si ripete anche dagli autori più recenti, che la lunga enumerazione dell'art. 2 costituisce una definizione del carattere industriale. Niente a mio parere di più errato; come avrò occasione di dire anche in seguito, parlando specificatamente dell'art. 2, esso non ci offre

---

mento diretto a conseguire un resultato nuovo, ovvero a preparare una nuova sostanza o miscela di sostanze quale un prodotto chimico, un medicamento, un prodotto alimentare, essa si estende al resultato, alla sostanza ed alla miscela in quanto siano ottenuti con l'applicazione del detto procedimento.

Il risultato nuovo e la sostanza o la miscela nuova, non costituiscono per sè l'argomento di privativa.

L'Art. 6. — Non possono costituire argomento di privativa le invenzioni contrarie alle leggi, alla morale e all'ordine pubblico.

(1) Quanto al preteso requisito della novità intrinseca confronta appresso pag. 55, ss.

che un nudo raggruppamento direi quasi di involucri, di forme, di simulacri delle invenzioni industriali, ma naturalmente nessuna di tali forme è, perchè tale, brevettabile. Una macchina, un motore, in quanto tali, non saranno validamente brevettabili finchè in essi non sia refluita la materia viva di una creazione utile ed attuabile che la mente feconda di un inventore avrà adattato e foggiato nel nudo schema preventivamente stabilito dal legislatore.

Ma se l'enumerazione generica dell'art. 2, appunto perchè tale, non può assolutamente essere considerata come una definizione del carattere industriale, ciò non significa che la delimitazione di questo non si possa rilevare dal testo stesso della legge; non però dal solo testo dell'art. 2, bensì dal confronto di questo articolo coll'art. 6 che è di esso il coronamento ed il perfezionamento (1).

Un principio unico e costante, un substrato comune si riscontra infatti analizzando le forme indicateci nell'art. 2 e confrontandole con i principî stabiliti dall'art. 6 (nn. 2, 3); principio costante che dovremo considerare come requisito sostanziale, specifico dell' invenzione industriale, se da una parte la sua esistenza è ritenuta ragione sufficiente per la brevettabilità e la sua mancanza dall'altra ci è indicata dal legislatore come sufficiente ad escluderla. Tale substrato comune che ci

---

(1) Questo significato integrativo dell'art. 6 rispetto all'art. 2, resulterà con maggior chiarezza dall'analisi dei due articoli.

può dare modo di notare come fosse delineata nella mente del Legislatore la qualità essenziale che distingue, tra le infinite altre, le creazioni tutelabili con la legge industriale, è l'*attuabilità nell'industria*; attuabilità che noi possiamo quindi considerare, come un principio di definizione del carattere industriale che ci sia stato dato dal legislatore medesimo (1).

Che cosa significa però attuabilità nell'industria? Il concetto di attuabilità è stato variamente inteso ed interpretato, talvolta ristretto in tal modo che ne vengono ad essere esclusi anche quei caratteri che noi riteniamo costitutivi, talvolta, al contrario, allargato fino a contenere elementi che non gli appartengono.

7. — Potremmo considerare come attuabile nell'industria una invenzione che non sia capace di funzionare? Certamente no. Ma si può dire che una invenzione abbia la capacità di funzionare nell'industria se questa per suo mezzo non si arricchisce di una nuova utilità?

Ho parlato di nuova utilità. Non si creda però che in tal modo io abbia inavvertitamente confuso il requisito dell'industrialità con quello della novità.

È opinione comune alla nostra dottrina e giurisprudenza, che due siano i requisiti per la brevettabilità di una invenzione; industrialità e novità e che la novità si distingua poi in novità estrinseca e novità intrinseca, da alcuni autori moderni chiamata anche originalità (1).

(1) Lo stesso principio informa la legge austriaca 11 gennaio 1897 modificata con legge 2 giugno 1925. Per l'art. 1 infatti, sono protette le invenzioni nuove suscettibili di una applicazione industriale.

Soffermiamoci un momento su questa distinzione e guardiamo quanto di giusto vi sia in questa opinione corrente.

Che la legge abbia posto come requisito della brevettabilità la novità estrinseca, non c'è dubbio: l'art. 3 ne parla espressamente («considerasi come nuova una invenzione o una scoperta industriale quando non fu mai prima conosciuta, o quando, anche avendosene una qualche notizia, ignoravansi particolari necessari alla sua attuazione»). Ma dov'è che la legge parla di novità intrinseca?

(1) Credo a questo proposito che sia bene chiarire i concetto di originalità. La parola è apparsa nei trattati di materia industriale più recenti in modo costante, ma con significati vari. A parte che per alcuni autori l'originalità sarebbe requisito dell'obbietto dell'invenzione, per altri estremo di fatto e così via, a me sembra che quasi tutti gli autori abbiano, come spesso accade, mascherato con una parola nuova, il vecchio concetto di novità intrinseca. Solo il Ghiron, cogliendo nel punto giusto, ha notato che l'elemento della originalità della creazione non dovesse cercarsi fra i requisiti obbiettivi di una invenzione, perchè questa potesse essere considerata industriale, ma che di questa, come del resto di qualsiasi invenzione anche non industriale, esso sia l'elemento subbiettivo che si manifesta nel «contributo creativo non surrogabile» attraverso a cui l'inventore è giunto alla risoluzione di un problema (GHIRON, *Corso di Dir. Ind.*, II, 87).

Il legislatore si è preoccupato solo di delimitare positivamente nell'art. 3 quand' è che una invenzione si possa dire estrinsecamente nuova, ma gli autori, notando poi come fosse essenziale per la brevettabilità dell' invenzione non solo che essa medesima non fosse stata conosciuta e divulgata, ma che essa dimostrasse di recare all' industria un resultato non prima ottenuto, (intendo « resultato » come manifestazione sensibile di capacità, di utilità, quindi, per esempio, anche l'effetto di un nuovo metodo usato per ottenere un resultato, prodotto o resultamento, noto) hanno creato il requisito della novità intrinseca.

Di questo preteso requisito, la legge non fa parola: e non è una lacuna, essa non ne parla perchè non ne vuol parlare, perchè trova inutile di farlo (altrettanto si constata del resto nelle legislazioni straniere).

Il cosiddetto requisito della novità intrinseca non è che una super struttura dottrinale, è un pleonasmo scientifico ed anche pratico che si ripete in Italia da diecine di anni, e si ripete per non essere mai stato posto nella giusta impostazione il problema dei limiti dell' industrialità, nel cui ámbito appunto noi riteniamo sia compreso il concetto di novità intrinseca.

Infatti, come abbiamo accennato a proposito dell'esegesi degli art. 2 e 6, e come meglio vedremo in seguito, industrialità è sostanzialmente attuabilità dell' invenzione nell' industria, cioè possibilità di ottenere da una creazione astratta un resultato pratico che apporti all' industria un contributo di

utilità, attraverso la formazione di un prodotto o di un mezzo di produzione.

Ora, quale che sia il valore che ciascuno di noi voglia attribuire alla parola utilità, è assolutamente da escludersi che si possa concepire come utile, bene inteso per l'economia generale, una creazione che non sia nuova, poichè essa non potrà mai arricchire il patrimonio dell' industria se rechi elementi noti e che questa quindi già possiede.

Se la creazione non sarà nuova, non sarà utilmente applicabile all' industria e mancherà conseguentemente del requisito dell' industrialità, di cui l'utilità è l'elemento precipuo.

Ma riservandoci di trattare più oltre questo argomento, analizziamo accuratamente il concetto di utilità.

8. — Se i trattatisti del diritto industriale sono concordi nel ritenere che l' invenzione per poter proficuamente essere applicata all' industria, per essere degna del brevetto, debba recare con il suo funzionamento una particolare utilità, le loro opinioni si dividono tosto che si debba discendere a definirne la natura.

La discussione sull'utilità è infatti estremamente complicata, perchè sotto questa espressione sono stati raccolti una tal quantità di concetti tra loro affini ma dissimili, che ciascun autore viene a negare e nello stesso tempo ad ammettere un qualche significato della parola utilità.

Se noi sceveriamo dalle espressioni dei diversi autori il loro intimo concetto, troviamo che l'utilità viene intesa come:

1°) Utilità finanziaria, che otterrà il possessore della privativa;

2°) Utilità comparativa della nuova invenzione rispetto alle precedenti;

3°) Capacità dell' invenzione a produrre gli effetti che il suo inventore le attribuisce (da altri con più ragione detta realtà);

4°) Utilità in puro senso economico, capacità che hanno le cose di procurare il soddisfacimento di bisogni.

Ora noi riteniamo che i significati attribuiti alla parola utilità nei primi due paragrafi, siano del tutto al di fuori del concetto di industrialità.

E che essi siano al di fuori del concetto d' industrialità, lo ritengono anche la più recente giurisprudenza e, in gran parte, la dottrina (1).

---

(1) Dico la più recente giurisprudenza, perchè in passato, come anche rileva il Bosio (*Privative ind. Introduzione*), non mancarono dei casi, nei quali i giudici fondandosi su i responsi di « periti, eminenti nelle scienze, ma che ispirandosi unicamente ai dettami assoluti di queste, senza tener conto dei criteri dai quali muove la legge sulle privative, abbiano emesso giudizi, i quali, quantunque siano il riflesso di una verità di fatto scientifica o tecnica, sono in urto con la lettera della legge e con la mente del legislatore ».

In tal modo essi son venuti a negare la brevettabilità di alcune invenzioni, perchè incapaci di dare resultati economicamente redditizi, o tali da stare in concorrenza coi prodotti esistenti o coi metodi ormai adottati.

Nessuna influenza sulla brevettabilità deve avere l'utilità finanziaria. Il legislatore infatti, richiedendo che l' invenzione fosse industriale, volle significare che il brevetto non poteva venir concesso alle scoperte teoriche e speculative che non hanno un intento di pratica attuabilità ma non ha richiesto che il resultato presenti un particolare vantaggio economico su quelli che si ottenevano coi procedimenti e coi mezzi già conosciuti, essendo su questo punto, che si attiene unicamente al tornaconto, unici giudici competenti e inappellabili i consumatori (1).

L'utilità, diciamo così, finanziaria, come requisito per la brevettabilità, viene del resto esclusa manifestamente anche da talune leggi straniere. La legge austriaca 11 gennaio 1897 per esempio parla solo di adoperamento e non di sfruttamento industriale; la relazione che l'accompagna dice infatti: « Il carattere industriale dell' invenzione non

---

(1) In questo senso si pronunziò la Corte d'Appello di Milano, 5 maggio 1897. Rettamente si esprime pure la sentenza di Cassazione, Sez. 2ª, 20 maggio 1927, (*Giurisprudenza Tor.*, pag. 1104). I periti nel 1900 avevano dichiarato nullo il brevetto Siegwart perchè mancava la possibilità di una fabbricazione economicamente redditizia del ritrovato. La Corte rilevò la fallacia di questo criterio, perchè la legge parla di prodotti e processi di produzione industriale e di applicazione tecnica di principî scientifici con resultamenti industriali, ma non di resultati economici. « Oggetto della tu-

si esprime nel fatto che l' invenzione debba essere sfruttabile in una industria, ossia in una professione che aspira al guadagno, perchè se così fosse l' invenzione, la quale ha come base l'utilizzazione creativa di forze naturali, otterrebbe il sigillo di una caratteristica estranea alla sua propria natura ».

Per quanto la recente giurisprudenza italiana neghi generalmente all'utilità finanziaria il carattere di requisito per la brevettabilità, pure vi sono alcuni autori che più o meno apertamente la sostengono. Il Piola Caselli, in *Digesto Italiano*, mentre si accorda nel negare la necessità dell'utilità comparativa della nuova invenzione rispetto alle precedenti, e la necessità di una indagine sul merito, sostiene che l' invenzione degna di esser tutelata col brevetto deve poter dare una utilità finanziaria.

Al contrario, Damme e Lutter (1) dopo aver lungamente parlato dell'utilizzazione industriale, notano come il concetto di sfruttabile sia addirittura estraneo alla parola utilizzazione.

---

tela giuridica non è il resultato economico del monopolio, ma l' invenzione stessa, che appartiene a chi col proprio ingegno l' ha scoperta.

« La protezione accordata dalla legge si deve estendere a quelle invenzioni e scoperte, che siano eventualmente destinate a far economizzare gli sforzi e ad aumentare la produzione. Scopo, questo, che prescinde dall'attuale utilità economica. Sarà sufficiente che l'applicazione sia possibile, perchè la scoperta dalle astrazioni teoriche discenda all'applicazione pratica ».

(1) Damme e Lutter, *Op. cit.*, pag. 195.

Il brevetto infatti, anche per essi, deve servire allo scopo dell'elevazione e dell'aumento della creazione industriale, indipendentemente da quello che può essere il punto di vista commerciale, riguardo al guadagno o al profitto.

***

Per ciò che riguarda l'utilità, intesa come importanza o merito della nuova invenzione rispetto alle precedenti, noi vediamo che nessun argomento dottrinale, come nessuna parola della legge ci può autorizzare a ritenerli requisiti dell' industrialità. La legge considera il servizio reso all' industria nè deve curarsi di vedere se questo in un determinato momento dello sviluppo industriale possa apparire grande o piccolo, o considerare il maggiore o minore dispendio di denaro o di lavoro che l' inventore sia stato costretto a sostenere, nè soprattutto si deve soffermare a considerare la portata dello sforzo che il raggiungere l' invenzione possa essere costato (1); d'altronde noi vediamo che le invenzioni della maggiore importanza industriale sono state il più spesso dovute al caso.

---

(1) La Corte di Parigi con sentenza (6 marzo 1920, *Annales Pataille*, 1920, 101) ha dichiarato che è inutile che l'oggetto rivendicato, abbia avuto origine da uno spirito inventivo che abbia dovuto trionfare di qualche difficoltà nell'applicazione industriale.

Inoltre mal si potrebbe giudicare dell' importanza dell' invenzione al suo nascere. (Ed è questa una delle obiezioni più fondate che si possono fare al sistema di concessione di brevetti previo esame preventivo) (1). La pratica dimostra che non è molto frequente il caso in cui una invenzione di qualche importanza si presenti perfetta già dal primo momento, e non mancano esempi d' invenzioni resultate poi della massima utilità, e che furono mal giudicate all' inizio o ritenute addirittura dannose.

L' inventore, desideroso di assicurare la protezione al proprio ritrovato, si affretta a chiedere il brevetto appena ha raggiunto i primi effetti, i primi resultati, e spesso, quando egli richiede la tutela, il funzionamento dell' invenzione non è ancora perfetto, nè vi sarebbe ragione, quando l' invenzione ciò nonostante avesse degli elementi tali da potere, se sviluppata, recare utilità, di negare all' inventore il brevetto.

Il giudicare a priori del merito di una invenzione è estremamente pericoloso, data la grande

(1) La giurisprudenza italiana ha costantemente escluso che l' importanza della scoperta fosse uno degli aspetti dell' industrialità.

Il Tribunale di Napoli (17 giugno 1893, Colonnese contro Cavalleri) dichiarò che « importanza della scoperta non è condizione per ottenere un brevetto d' invenzione » e la Cassazione di Torino (18 maggio 1903) « che la maggiore o minore importanza di una invenzione non influisce sulla novità e brevettabilità ».

In questo stesso senso il Tribunale Civile di Bruxelles (12 dicembre 1925, *Journal des Tribunaux*, 1926, 163) de-

mutabilità dei bisogni dell' industria e delle necessità umane (1).

cise che la brevettabilità di una scoperta o di un apparecchio non è subordinata al merito o al vantaggio recato dall' invenzione ; è sufficiente che l'oggetto brevettato riunisca i caratteri di una applicazione realmente nuova.

(1) Come ben rileva la sentenza della Corte di Appello di Milano (5 maggio 1897, *Giurisprudenza*, 1897, 604), « i bisogni dell' industria si manifestano sotto i più svariati aspetti e sono per loro natura mutevoli, per cui quello che non giova in una maniera può giovare in un'altra, quel che è inutile oggi può giovare domani, e un giudizio assoluto sarebbe impossibile spesso e arduo sempre.

« I periti non potevano negare il carattere industriale al trovato, solo perchè credevano ad esso preferibili i metodi prima usati, e doveva bastar loro l'aver riconosciuto che l'effetto si applicava ad una industria, cioè al trasporto dei generi alimentari ».

Non tenendo conto dei principî a cui si è ispirata questa sentenza, la Corte d'Appello di Firenze, 4 agosto 1894, Spolveretti contro Luder (*Giurisprudenza*, 1894, pag. 582), giudicò che la treccia di fili di piombo Luder non fosse brevettabile. Constatato che con le trecce di canapa incatramate usate da molti anni, non si riusciva ad ottenere una chiusura ermetica, si era pensato di usare invece di quelle, degli anelli di piombo innestati ai tubi, o, secondo l'uso inglese, si procurava di colare il piombo fra i tubi. Luder, ritenendo che si sarebbe notevolmente aumentate la flessibilità e l'adattabilità della rivestitura, pensò di usare invece di lamine, dei sottili fili di piombo intrecciati fra loro.

La Corte constatò che per ottenere con questo mezzo dei vantaggi su gli altri sistemi, era necessaria una particolare abilità dell'operaio ; ma dal momento che un operaio ugualmente abile, non avrebbe potuto ottenere quegli stessi vantaggi usando la lamina di piombo invece della treccia, non si capisce come la Corte possa aver negato la validità del brevetto.

Importanza e merito dunque non possono essere considerati come requisiti essenziali, come parti costituitive del carattere industriale. Essi potranno, se mai, farci propendere per la brevettabilità di invenzioni costituite da mutamenti e trasformazioni di oggetti, metodi ecc. ormai generalmente conosciuti e adottati.

9. — Ma se l'utilità finanziaria e l'utilità comparativa si devono ritenere escluse dal concetto di industrialità, dovremo dire altrettanto dell'utilità come capacità di soddisfare bisogni umani, dell'utilità come capacità dell' invenzione a produrre gli effetti che il suo inventore le attribuisce ? Sono anche questi altri rami, dei quali debba essere sfrondato il carattere industriale ? Perchè se noi affermiamo che non è necessario che l' invenzione per esser capace di brevetto sia utile, che sia reale, che dia un resultato industriale, noi verremo a svestirla di tutti quei caratteri nei quali si identifica il carattere intrinseco dell' industrialità ; e, privi così di un filo conduttore, dovremo necessariamente considerare come industriali le invenzioni nuove appartenenti ad alcune predeterminate branche di sapere, tassativamente prestabilite e dichiarate industriali. Il che, come ho precedentemente detto, mi sembra del tutto errato, perchè in ogni branca del sapere può manifestarsi una invenzione coi caratteri della brevettabilità, e sarebbe assurdo che dovessimo escluderla dalla tutela, perchè appartenente ad un ramo da noi non compreso in tale ipotetico elenco ufficiale.

Abbiamo veduto che tutti gli autori deducono il concetto di industrialità dall'art. 2 ; ma molti, fermandosi all' interpretazione, non dico logica, ma grammaticale delle parole con cui il legislatore si è espresso, subito dopo averci detto che l' industrialità consiste nella attitudine dell' invenzione ad essere applicata all' industria, aggiungono che dovremo tenere ben distinte le realtà e l'utilità dal concetto di industrialità.

Ora io mi domando che cosa significhi, in fatto, che una invenzione possa essere applicata all' industria, quando, non è reale e quando, almeno potenzialmente, non è diretta a giovare all' industria stessa, a portare un miglioramento nella tecnica.

Gli autori, rispetto a questo argomento, sembrano stati presi dalla passione di suddividere, di selezionare e classificare ; e, come succede spesso, le troppe distinzioni hanno finito per nuocere, anzichè giovare alla chiarezza.

Essi, ma non tutti, hanno sentito, poichè la logica lo imponeva, che l' invenzione doveva essere reale, e alcuni hanno sentito che l'utilità era insita nel concetto di industrialità ; ma, non sollevandosi ad un punto di vista sociale del concetto d'utilità, hanno temuto troppo di essere trascinati ad ammettere l'utilità della nuova invenzione, dal punto di vista di chi la sfrutta industrialmente, cosa da cui io pure discordo.

Io credo che la realtà e il contributo di utilità

portato al patrimonio della tecnica industriale preesistente, non siano « limiti dottrinali imposti alla brevettabilità oltre i limiti legali »; (1) ritengo invece che costituiscano *gli elementi e le uniche manifestazioni esterne dell' industrialità* e come tali, mediante essa, siano imposte dalla legge.

Se noi scindiamo dall' industrialità, la realtà e la capacità di giovare all' industria, ecc. come fanno alcuni fra gli autori più moderni, consolideremo con la teoria una situazione vera, ma altrettanto antigiuridica, purtroppo frequentissima nella pratica.

È bensì vero che, non essendo in Italia richiesto l'esame preventivo dell' invenzione, è possibile il caso che vengano concessi brevetti per invenzioni prive di realtà, di industrialità, di novità, ma teoricamente non possiamo da questa constatazione dedurre che l' invenzione brevettabile possa essere priva di tali requisiti, altrimenti, anzichè definire i caratteri di un brevetto valido, costruiremo la perfetta teoria del brevetto nullo.

Non dovremo, trascinati dall'autorità e dal valore dei trattatisti, e per il desiderio di sempre più sottilizzare, togliere al carattere industriale quegli elementi, come l' utilità e la realtà, che a mio parere ne sono il fondamento.

L'attitudine dell' invenzione ad essere applicata all' industria non può essere dedotta che dalla constatazione della sua realtà, dalla constatazione, cioè, che l' invenzione, una volta attuata, sia capace di offrire quelle applicazioni tecniche che essa teoricamente si riprometteva, e dal rilevare, che la soluzione di un problema nuovo o la nuova soluzione di problemi già altrimenti risolti, ha portato un utile all' industria, intendendo questa come il campo immensamente vasto di tutte le utilità.

(1) GHIRON, *Op. cit.*, pag. 13.

10. — Analizziamo partitamente questi elementi dell' industrialità.

Realtà dell' invenzione è capacità di funzionare nella pratica, secondo le attestazioni dell' inventore, è la materiale dimostrazione della effettiva soluzione del problema compiuta dall' inventore, poichè la legge non tutela il tentativo, ma sibbene l'esito completo nella sua capacità di poter essere ripetuto coi mezzi e nei modi indicati dal l' inventore.

Come dice anche l'Astuni (1), si verrebbe altrimenti a concedere « una privativa per una semplice teoria, per un principio che, per quanto geniale, non sarebbe brevettabile, se non a condizione di dare gli immediati risultamenti industriali indicati dall'art. 2, n. 5 ».

L' invenzione dovrà funzionare nei modi e coi mezzi descritti dall' inventore ; e se anche il resultato sia imperfetto, pure è necessario, è essenziale, che esso si manifesti nei modi indicati dall' inventore.

Così la Corte d'Appello di Milano, con sen-

(1) ASTUNI, *Op. cit.*, pag. 168.

tenza 22 agosto 1897 — causa Lelm c. Gerosa dichiarò la nullità di un attestato di privativa industriale, ottenuto per un apparecchio tenditore, che aveva per iscopo di ottenere una tensione variabile, mentre l'apparecchio in questione non aveva la possibilità di produrre che una tensione determinata.

La Corte di Cassazione di Torino (sentenza 31 gennaio 1903 - Mondini c. Ditta Miani Silvestri, *Giur. Tor.*, 875), confermando una sentenza della Corte d'Appello di Brescia — 1° aprile 1902 — dichiarò nullo il brevetto Mondini, perchè non produceva l'effetto che doveva, in rapporto all'aggregazione dei mezzi adoperati per attuarlo, onde veniva a mancare l'oggetto brevettabile, avendosi una invenzione puramente teorica, che non trovava conferma in una pratica applicazione industriale.

In questa sentenza si può trovare una valida conferma per il mio asserto che la utilità e la realtà non sono che aspetti del carattere industriale; infatti essa afferma che l' invenzione capace di privativa industriale non consiste esclusivamente nello scopo industriale che l' inventore si propone, o nel meccanismo con cui tale scopo si raggiunge, bensì nell'associazione di quello e di questo, cospiranti a concretare la scoperta industriale. « Non è industriale, essa conclude, la scoperta che *praticamente non conduce a verun resultato apprezzabile* ».

Alla realtà, come requisito dell' invenzione, si oppone il Luzzatto (1), ma non possiamo in ve-

(1) Luzzatto, *Op. cit.*, pag. 467.

rità considerarci convinti dagli argomenti che ci porta. Questi, più che a controbattere la realtà, sembrano adatti a dimostrare i pericoli di un esame sul merito.

Gli strampalati giudizi che in varie epoche furono dati su invenzioni rivelatesi poi di massimo valore, e che il Luzzatto ci rammenta, non furono emessi dopo un esame dei resultati che queste invenzioni erano capaci di dare, bensì nello stadio precedente, nello stadio dell'elucubrazione scientifica, quando l' inventore, intravista già la soluzione del problema ne dava al pubblico la gustosa primizia, o, se anche aveva già tradotto nella pratica i principî da cui si dipartiva, non aveva ancora ottenuto i risultati cui mirava.

Che la locomotiva inventata da Stephenson non avrebbe potuto avanzare sulle rotaie perchè tanto le rotaie che le ruote erano lisce, che la lampada a gas di Leborn non poteva illuminare perchè una lampada senza lucignolo non può ardere, lo potevano dire delle persone a cui fossero stati mostrati dei disegni, a cui fossero state solamente spiegate le ragioni scientifiche per le quali si dovevano ottenere quei determinati resultati; ma se Stephenson e Leborn avessero messo i loro oppositori dinanzi ad una locomotiva che camminava, ad una lampada a gas che bruciava ed illuminava, non credo che alcuno avrebbe potuto negare le affermazioni degli inventori.

Non si poteva in quei casi parlare di un giudizio errato sulla realtà, perchè queste invenzioni non funzionavano ancora; e poichè realtà è capacità dell' invenzione di funzionare secondo le de-

scrizioni dell' inventore, non vedo in che cosa questi esempi possano giovare alla tesi del Luzzatto. I giudizi aprioristici, da lui tanto deprecati, non erano fatti sulla realtà ma sul merito dell' invenzione ; e sui pericoli dell'esame preventivo del merito andiamo perfettamente d'accordo.

Occupiamoci adesso dell'utilità.

11. — L'utilità che noi consideriamo come elemento inscindibile e costituente dell' industrialità, è l'utilità in puro senso economico, la capacità che hanno le cose di procurare il soddisfacimento dei bisogni : è l'utilità intesa in quel particolare significato, che il Pareto propose di esprimere con la parola ofelimità ; utilità sociale, utilità da considerarsi facendo astrazione dal tempo e da determinate situazioni dell' industria in un dato momento.

« Non occorre che il soddisfacimento sia migliore o più adatto, o più completo, o più a buon mercato dei precedenti — dice il Kohler (1) — basta per ottenere un brevetto che si soddisfi un bisogno umano ; non occorre che questo sia stato ancora soddisfatto in alcuna maniera, nè occorre che questo bisogno sia nuovo, ma può anche essere vecchio ».

« Se l' invenzione è fatta in maniera che un vantaggio si potesse avere soltanto da un disvantaggio, in maniera che il profitto fosse 0, o meno 0,

(1) Kohler, *Op. cit.*, pag. 122.

ciò non impedisce che l' invenzione sia brevettabile. Perciò l' invenzione di un nuovo oggetto che potrà offrire qualche utilità, è sempre brevettabile in ogni caso, anche se non soddisfa che a bisogni noti e se non soddisfa che peggio, perchè ciò che è superfluo, in futuro potrà essere necessario e potrà assumere valore ».

Ciò che sarà necessario all' invenzione perchè rivesta il carattere industriale sarà che essa possegga in modo sia pur potenziale degli elementi, la cui utilità industriale potrà essere sviluppata, sia pure non immediatamente, da nuove condizioni d' industria e da nuovi perfezionamenti.

L'Astuni (1) il Bosio (2), l'Amar (3) si oppongono all'utilità (4) come requisito dell' industrialità. Tale loro opinione sarebbe in certo senso giustificabile se essi avessero avuto dinanzi alla loro mente la sola invenzione di forze nuove. Che il resultato di una tale invenzione possa apparire utile o meno, non ha infatti grande importanza, perchè è nella novità stessa del mezzo nuovo che si trova implicita l'utilità, la possibilità cioè di ottenere utili applicazioni industriali.

Ma il concetto di utilità ci gioverà soprattutto quando si discuta della brevettabilità di una invenzione costituita da modificazione, combina-

(1) Astuni, *op. cit.*, 167.
(2) Bosio, *Op. cit.*, pag. 109.
(3) Amar, *Op. cit.*, pag. 22.
(4) Per quanto in modo dubbio, anche il Ramella (*Op. cit.*, n. 41) si oppone all'utilità come requisito dell' industrialità.

zione, ecc. di elementi noti, abbia essa per risultato una macchina, un congegno, o un prodotto industriale qualsiasi; poichè sarà solamente *in seguito alla constatazione della nuova utilità conseguita dal suo resultato*, nuova utilità in cui deve ritenersi implicito, come abbiamo detto, il concetto di novità intrinseca, che noi potremo giustificarne la brevettabilità; solo quando avremo accertato che le variazioni introdotte abbiano un loro speciale valore pratico di attuabilità industriale, noi potremo accondiscendere alla concessione del brevetto.

Se noi prendiamo infatti ad esaminare quelle invenzioni costituite da leggére variazioni di mezzi o di principî conosciuti, che sono generalmente raccolte sotto il nome di modificazioni, troveremo che in queste l' industrialità dell' invenzione non è nei mezzi, (chè nessun giovamento nuovo può trarre la società da mezzi noti in sè stessi, che essa già possiede e di cui già usufruisce) ma solo nel resultato, perchè il prodotto, la macchina, l'ordigno, in seguito alla modificazione saranno degni del brevetto solo se, soddisfacendo meglio le necessità umane, presentino la soluzione o la nuova risoluzione di un problema tecnico sia pure di piccolissima importanza.

Per giudicare se l' invenzione sia brevettabile, se l' industrialità, requisito massimo, quasi sarei per dire unico, in questo tipo di invenzioni sia raggiunta che cosa dovremmo ricercare, se non che questo resultato porti un nuovo giovamento, un utile alla tecnica, un miglioramento al prodotto?

E questo principio avrà importanti conseguenze in tema di contraffazione. L' invenzione, infatti,

consiste nell' idea di soluzione del problema tecnico, e non nel mezzo materiale che lo realizza. Occupandoci delle modificazioni, dovremo quindi ben osservare se queste siano capaci di far produrre un nuovo effetto tecnico; in questo caso esse meriteranno di essere considerate come tali, nel caso contrario, noi dovremo ritenere che si tratti non di modificazione, bensì di una nuova forma assunta dall' idea di soluzione, un equivalente del mezzo usato anteriormente dal primo inventore (1).

Non parlerò molto, singolarmente, delle modificazioni, combinazioni, sostituzioni ecc. di elementi conosciuti, poichè in tutte queste invenzioni ugualmente saranno il cambiamento, il miglioramento, la maggiore utilità del resultato finale, che decideranno della brevettabilità (2).

---

(1) Come bene enunciò il Pretore di Roma, 13 agosto 1924, Capazzoni ed altri (*Studi dir. ind.*, 1925, pag. 156): « Per riscontrarsi gli estremi della contraffazione non si richiede che fra i due sistemi vi sia identità assoluta o assoluta somiglianza, bastando la riproduzione delle parti costitutive di una invenzione con maggiori o minori difformità, ma sempre nella applicazione della identica idea inventiva ».

Nello stesso senso la Corte di Cassazione d Parigi 8 Ottobre 1925 (*Pasicrisie*, 1926, I, pag. 7) decise che quando, dopo avere esaminato le differenze esistenti fra due apparecchi brevettati in questione, una sentenza della Corte d'Appello rileva che c' è una sola differenza e constata che quest'ultima differenza non raggiunge alcuna maggiormente apprezzabile utilità industriale, si deve ritenere che detta differenza non abbia altro scopo che il tentativo di mascherare la contraffazione. La sentenza afferma con ciò il carattere accessorio di quest'unica differenza.

(2) In questo senso si espresse la Cassazione di Torino,

Così pure il cambiamento di dimensioni di proporzioni o di forza non sarà brevettabile che qualora per suo mezzo si possa ottenere un resultato o un effetto utile. In conseguenza sarà, p. e. brevettabile uno strumento di musica a cui le cambiate dimensioni abbiano fatto aumentare o variare il timbro di voce; così fu giustamente ritenuta brevettabile una lieve modificazione nella

---

8 maggio 1903 (*Giurisprudenza Tor.*, 1132), la quale decise che si ha invenzione nuova e brevettabile anche se si ottiene un resultato già conosciuto, qualora ciò avvenga in modo più comodo, più economico e perfetto, e quando il meccanismo in confronto dei precedenti, presenti una diversa disposizione di organi.

La sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 4 marzo 1921, Arduino c. Pavoni (*Giuripr. Tor.*, 620), afferma che non può sorgere dubbio sulla brevettabilità di una invenzione, quando la modificazione apportata ad una precedente invenzione rappresenti per sè stessa una effettiva invenzione, la produzione cioè di un resultato tecnico, in altri termini, uno sviluppo ulteriore della originaria scoperta, sia che consista nel miglioramento suo, ovvero in un elemento distinto che ad essa acceda e il quale per la novità sua costituisca senza altro un diritto tutelabile e capace d'attestato. Nel caso in quistione, non avrebbe potuto costituire valido argomento di privativa un apparecchio per la preparazione istantanea del caffè, che non conferiva neppure un piccolissimo resultamento, non offrendo nè economia, nè maggior comodità e neppure maggior rapidità, in confronto degli altri anteriori congegni.

Il Tribunale civile di Bruxelles, 12 dicembre 1925 (*Journal des Tribunaux*, 1926, 153) decise che una combinazione nuova di elementi preesistenti e conosciuti può essere oggetto di valido brevetto, purchè essa produca un nuovo resultato utile.

forma della chiglia di un battello, poichè, oltre a diminuire l'attrito, offriva una maggiore stabilità.

Il cambiamento di dose o l'inversione nell'ordine delle operazioni rappresentano due tipi di invenzione importantissimi e assai frequenti nel campo della chimica; e anche qui l'industrialità e quindi la brevettabilità dipenderanno dal giovamento che sarà arrecato alla tecnica dal nuovo resultato, attraverso questa nuova estrinsecazione di una materia già di dominio pubblico. E altrettanto dovrà dirsi per tutte quelle invenzioni determinate da una diversa applicazione di mezzi conosciuti, dalla sostituzione di una materia all'altra, dall'applicazione, riunione, diversa disposizione di elementi conosciuti ecc.

Si discute in dottrina della brevettabilità delle invenzioni consistenti in un mutamento di materia, poichè si ritiene generalmente che i nuovi resultati con questo mezzo ottenuti, siano il frutto naturale delle qualità innate del corpo impiegato, e che non si tratti quindi di concezione creativa da parte dell'autore, bensì di abilità e di ragionamento. Questa questione può essere riavvicinata a quella della brevettabilità di una invenzione di resultamento nel caso in cui questo debba la sua origine unicamente alla proprietà del corpo adoperato.

I trattatisti, o negano in ambedue i casi la brevettabilità, o la giustificano con il criterio dell'utilità, criterio che a me non sembra giusto richiamare in questo caso.

È infatti verissimo che un mutamento di materia ha portato all'industria talvolta straordina-

rie utilità (1), ma è assolutamente da escludersi che un prodotto solo perchè utile, possa essere brevettato (2); si verrebbe altrimenti a dichiarare la brevettabilità dei corpi naturali, ed è intuitivo che il brevetto dovrà essere concesso alle creazioni umane in quanto utili non a prodotti naturali qualunque sieno le loro qualità.

Ma per altra ragione la brevettabilità dovrà essere riconosciuta ad ambedue questi tipi di invenzione; esse infatti non solo sono utili, ma sono anche frutto della creazione umana, il *quid inventum* non sarà qui rappresentato dal resultamento ottenuto per mezzo delle qualità del corpo nuovamente impiegato, bensì dalla scoperta che le qualità innate in quel corpo, adattate a quel determinato apparecchio, sostanza ecc., potevano influire sul resultato e renderlo diverso o migliore.

È forse argomento sufficiente per negare la brevettabilità — ed è l'unico addotto, — il dire che i nuovi resultamenti ottenuti da queste pretese invenzioni derivano dalle qualità naturali del corpo

---

(1) Come avvenne per la sostituzione della fibra di palma carbonizzata, al filo di legno carbonizzato che fu operata da Edison nelle lampade elettriche ad incandescenza, come, sono esempi suggeritimi dal Luzzatto (*Op. cit.*, I, 432), avvenne per la sostituzione della celluloide al legno nella fabbricazione delle spole, che permise di aumentare molto la larghezza dei telai e conseguentemente delle stoffe.

(2) Nello stesso senso la legge Inglese 1907 Sect. I: « L' invenzione per esser brevettabile dovrà essere utile, ma un piccolissimo apporto di utilità soddisfarà questo requisito, ma d'altra parte nessun apporto di utilità in assenza di invenzione potrà sorreggere la validità di un brevetto.

impiegato? Che cosa fa l'uomo in qualsiasi invenzione se non adoperare e costringere ai propri fini delle forze naturali?

Il concetto che l'utilità — come è da noi intesa — debba sempre accompagnare l' invenzione capace di brevetto, ha sempre informato la nostra giurisprudenza.

Il giudice ha sentito che era necessario un elemento di distinzione per decidere della validità del brevetto, e che il concetto che aveva informato il legislatore a dire: « noi abbiamo sostituito alla parola perfezionamento il vocabolo modificazione assai più generico e che lascia perfettamente intendere come nel concedere l'attestato, l'autorità amministrativa non si propone di indagare se dalla variazione, dall'aggiunzione, o dalla detrazione che la costituiscono resulti un positivo vantaggio industriale » se era valido per la concessione di brevetti, perfetti magari come forma, ma talvolta sostanzialmente inefficaci, non sarebbe stato sufficiente per decidere della validità di un brevetto in una causa di nullità.

Quali elementi avrebbero aiutato il giudice a discriminare se la modificazione era tale da meritare il brevetto, o se piuttosto il mutamento di forma, l'aggiunzione di un accessorio, non fossero altro che un mezzo per simulare la contraffazione, se insomma il brevetto ottenuto fosse o non fosse valido? Quali sarebbero stati i punti di riferimento se non l'utile arrecato, la provata realtà?

Se noi osserviamo i termini in cui si esprimono i giudici nelle controversie sull' industrialità, noi vedremo che essi si riferiscono sempre alla

contestata utilità o alla contestata realtà, poichè queste sono le uniche manifestazioni esterne, pratiche, del carattere industriale dell' invenzione brevettabile.

Porterò come esempio la sentenza della Corte d'Appello di Milano — 22 febbraio 1906 (*Riv. dir. comm.*, II, 520, causa Croce contro Castiglioni Segalerba) che affermò che una modificazione per essere brevettabile deve esser capace di far ottenere « un resultamento industriale, non prima raggiunto, che per tal modo si presenti nuovo e tale che rappresenti un progresso in confronto del resultato precedentemente ottenuto, in modo da conseguire il *carattere di una nuova utilità industriale* ».

E fu la maggiore utilità, recata dal nuovo perfezionamento, che indusse la Corte d'Appello di Torino — 23 giugno 1905 — (*Giurisprudenza*, 1905-1212) a riconoscere la brevettabilità del fornello Stella, capace di ottenere la stessa quantità di calore, a metà consumo e a metà costo.

La Corte d'Appello di Palermo — 2 settembre 1909 — Vigo c. Scuderi (*Monitore trib.*, 1910, 171) dichiarò che, mancando di industrialità, non sarebbe stata capace di brevetto l' invenzione che un tale Scuderi pretendeva di aver fatto per primo, e che consisteva nell'avere osservato che i limoni di Calabria e di Sicilia sono più ricchi di acido citrico di quelli di tutto il mondo. La Corte rilevò che, se anche questo fosse stato un segreto, tale scoperta non assumeva il carattere industriale richiesto dalla legge sulle privative industriali. « Queste scoperte — essa dice — devono necessariamente rappresentare la concezione di una idea originale, o il ritrovamento di un vero prima ignoto, con la rispettiva applicazione all' industria, sì da mettere in essere una qualche cosa concreta, utile alla vita umana e perciò attinente alla politica economica ». La Corte di Perugia — 2 giugno 1918, Pirelli c. Anzalone, *Mon. trib.*, 1919, 27 — dichiarò che « perchè si abbia una invenzione suscettibile di privativa non basta che l'esame tecnico accerti la novità estrinseca ma occorre altresì che il ritrovato stesso sia frutto di un'applicazione particolare dell' ingegno ai fini dell' industria ».

Molte altre sentenze potremmo pure citare; fra le più recenti, quella della Corte di Cassazione, Sez. 2ª, — 20 maggio 1927, Porcheddu c. Siegwartbalchen, *Giur. ital.*, I, 1, 787, — la quale dichiarò che la legge si deve estendere a quelle invenzioni o scoperte che siano eventualmente destinate a fare economizzare gli sforzi e ad aumentare la produzione.

12. — Ci potrebbe venir obbiettato che il legislatore non abbia ritenuto l'utilità e la realtà requisiti dell' invenzione brevettabile, perchè la legge 30 ottobre 1859 non ne fa parola che in modo indiretto.

A mio parere ciò non implica che utilità e realtà non siano parimente elementi necessari della brevettabilità, e ciò può dedursi dall'art. 7 di detta legge, del quale il Luzzatto si è elegantemente servito, per negare la necessità di questi due « limiti

dottrinali (1) ». Io ritengo invece che in tale articolo possa riscontrarsi un valido sostegno alla mia tesi.

Infatti negli articoli 2 e 3 il legislatore ha particolarmente enunciato di quali aspetti debbano essere dotate le invenzioni capaci di brevetto, soffermandosi a numerare in modo fin troppo minuto quali debbano considerarsi industriali. Ha delineato qui la figura di una privativa *valida*, che tutela una *reale invenzione*, capace, perchè nuova, di *giovare* all' *industria* ; ha delineato la figura di un brevetto perfetto, quale si dovrebbe ottenere dopo un esame preventivo, e quale è logico non attendersi da un brevetto concesso sotto il principio del non esame.

Ma considerato che fatalmente sarebbero stati concessi attestati per invenzioni nulle, il legislatore, dichiarando nel citato art. 7 che l'attestato di privativa non guarentisce nonchè gli altri requisiti ivi indicati in modo generico come secondari, nemmeno l' *utilità* e la *realtà* dell' invenzione, ivi espressamente enunciate come principali, ha proclamato nel modo più evidente che questi due requisiti, costituenti per noi l' industrialità, sono essenzialmente necessari per rendere incontestabile un brevetto, di fronte ai terzi.

E l'opinione nostra che il concetto di industrialità debba essere dedotto dal concetto di utilità, ottiene una sicura riprova dall'analisi delle leggi straniere su i brevetti. La maggior parte di esse

---

(1) Luzzatto, *Op. cit.*, pag. 454.

leggi richiede infatti che l' invenzione per essere brevettabile sia « utile » o « applicabile all' industria », espressioni queste, che, come abbiamo dimostrato, in un certo senso, si equivalgono.

Così per la legge austriaca 11 gennaio 1897 (riveduta nel 1925) (1) sarà brevettabile una nuova invenzione suscettibile di applicazione industriale ; altrettanto stabilisce la legge del Brasile 14 ottobre 1882 art. 33 (2), non solo per le invenzioni, ma anche per le scoperte che offrono resultati industriali pratici (art. 34) ; per la Danimarca (3) la legge 13 aprile 1894 Sec. I stabilisce che i brevetti verranno garantiti per invenzioni che possano essere industrialmente utilizzate, nello stesso senso la legge 7 aprile 1891 art. 1 in Germania (4).

Richiedono espressamente il requisito dell'utilità le leggi del gruppo anglosassone : legge Stati Uniti 8 giugno 1870 Sect. 4886 (5), la legge Inglese del 1907 (6), quella del Canadà 1° settembre 1923 (7) ; e così inoltre la legge del Cile 29 settembre 1925 (8), e la legge Ungherese 1895 (9), che dichiara brevettabili le invenzioni capaci di essere utilizzate industrialmente.

---

(1) *Propriété Industrielle*, 1926, pag. 110.
(2) Singer, *Patent Law of the World*, pag. 50.
(3) Singer, *Op. cit.*, pag. 98.
(4) *Prop. Sud.* 1926, pag. 65.
(5) Singer, *Op. cit.*, pag. 297.
(6) *Pro. Ind.* 1926 pag. 230.
(7) Singer, *Op. cit.*, pag. 65.
(8) *Prop. ind.*, 1925, pag. 110.
(9) Singer, *Op. cit.*, 174.

Per la nostra legge inoltre tale interpretazione viene convalidata da ciò che è detto nella Relazione Cavour (1) riguardo alle modificazioni; essa là dove espone le ragioni che consigliavano di introdurre gli attestati di modificazione, ricorda come Watt, pur solo modificando la macchina di Newcomen, aveva raggiunto una nuova invenzione, poichè le aveva conferito « una utilità industriale mille volte maggiore » e con ciò la Relazione stessa viene a riconoscere che niente altro rendeva tale modificazione capace di brevetto, se non l'utilità che essa poteva recare all' industria.

Il fatto stesso che il legislatore ponga in guardia il pubblico additando egli medesimo che una invenzione brevettata potrà mancare — e li nomina per primi — di questi caratteri essenziali, dimostra che egli ha sentito che in essi soprattutto era il substrato dell' invenzione industriale, egli stesso ci ha in tal modo detto che essi rappresentano il carattere fondamentale dell'industrialità. Con questo art. 7 il legislatore viene a riconoscere che una invenzione brevettata per essere valida di fronte ai terzi, deve possedere questi caratteri essenziali.

13. —Riassumendo, l' idea inventiva dovrà manifestarsi come invenzione e mai come scoperta (e questo non solo per le leggi straniere, ma anche per la nostra legge). Quello che importa è che obietto della invenzione sia una creazione umana utilmente applicabile all'industria, alla quale l'uomo

---

(1) *Atti Parlamento Subalpino*, 1853-54, II, pag. 1303.

sia giunto, o dominando direttamente le forze della natura, facendo cioè produrre ad esse direttamente un predeterminato effetto nella pratica, nel qual caso la sua creazione starà appunto nell'averne intuito l'utilizzabilità (e non avremo scoperta, come generalmente si dice, ma invenzione di nessi, di affinità, fra forze e materia o tra materie), o dominandole in via indiretta cioè unendo o disgiungendo elementi o forze già note, chè mai l'uomo può creare dal niente; e nell'un caso come nell'altro d' invenzione umana non vi sarà nella creazione che l' idea, l' intuizione di determinati effetti ottenibili da determinate cause.

Riguardo alle forze in sè stesse, non avremo che scoperte, riguardo alle applicazioni non avremo che creazioni umane, cioè invenzioni.

L' invenzione, per essere tutelabile col brevetto, dovrà rispondere a due soli requisiti:

1) essere *nuova estrinsecamente* secondo il disposto dell'art. 3,

2) essere *industriale*, cioè tale che dalla sua concreta applicazione l' industria possa ritrarre UNA NUOVA UTILITÀ.

D'altri requisiti la legge non parla esplicitamente, nè si può dal testo dedurne in alcun modo l'esistenza.

Così a parer nostro è inutile e assolutamente arbitraria la consueta distinzione dottrinale tra novità intrinseca ed industrialità. Tale consuetudinaria ripartizione è stata causa d' incertezza e di inesattezza in pratica e in teoria, per l'equivocità che naturalmente derivava dall'avere usato la parola novità per i due concetti essenzialmente diversi di

non divulgazione e di creazione di mezzi diversi dai conosciuti.

La costruzione dottrinale del requisito della novità intrinseca è effetto unico e diretto di non aver saputo porre e risolvere il problema dell' industrialità. Ammesso, come la dottrina comune sosteneva, che l' industrialità fosse definita esclusivamente dall'art. 2, ne sarebbe derivata la illogica conseguenza che fossero requisiti della brevettabilità la novità estrinseca e la forma che l' invenzione assumeva, e balzava agli occhi che una creazione non potesse dirsi per questi due soli pretesi requisiti invenzione industriale e neppure semplicemente invenzione.

Se noi ci soffermiamo però a guardare quali argomenti tutti gli autori indistintamente trattino sotto il titolo di novità intrinseca, vedremo che essi affermano che l' invenzione possa dirsi intrinsecamente nuova solo quando essa offra un nuovo progresso in un ramo qualsiasi della produzione, quando essa mostri la capacità di recare una utilità nuova ; e sarebbe stato sufficiente dire « utilità » chè ciò che non è nuovo non è utile, nello stesso modo che dovremmo dire invenzione o non invenzione, invece d' invenzione nuova o non nuova.

Nè si dica che questa nostra distinzione dei requisiti della brevettabilità costituisca una inutile trasposizione di concetti, chè la chiarezza non è mai inutile e nel caso presente essa può inoltre darci notevoli frutti nella pratica, perchè una volta accertata la non divulgazione, le ricerche sulla validità di una privativa si polarizzeranno esclusivamente nell' individuare, ricercare, se l' invenzione, nella sua applicazione, rechi un elemento nuovo di produzione.

Poichè se ciò che è utile deve essere necessariamente nuovo, ciò che è nuovo sarà utile attualmente o avrà la possibilità di divenirlo (vedi Koler cit., a pag. 42) e noi non vediamo possibilità logica di scissione del concetto unico ed univoco « utilità » in cui necessariamente si compenetrano estrinseca novità e industrialità ; la quale industrialità noi potremo in modo lato definire come *l'attitudine dell' invenzione ad essere applicata all' industria, recandole utilità con il suo reale funzionamento.*

In conclusione diciamo che presupposto dell' invenzione brevettabile è l'assunzione di una delle forme indicate nell'art. 2, e che requisiti della brevettabilità sono :

la novità (estrinseca) e
l' industrialità.

Ora, in *iure condendo*, se per la formulazione del requisito della novità estrinseca potrà essere considerato sufficiente l'art. 3, noi riteniamo che il legislatore meglio potrebbe formulare il requisito dell' industrialità e quindi della così detta novità intrinseca, se tralasciasse di fare esemplificazioni inutili e dannose delle possibili forme dell' invenzione industriale : inutili, perchè si introdurranno necessariamente formulazioni generiche di tipi d' invenzione la cui capacità di assumere il carattere industriale è intuitiva ; dannose, perchè tali formulazioni, se pur generiche, potranno prestarsi ad interpretazioni restrittive, costituiranno

limiti, rappresenteranno ostacoli alla brevettabilità di nuovi tipi d' invenzione che potessero presentarsi ; e lamenteremo allora gli stessi inconvenienti che si manifestano sotto il regime della legge attuale.

Sarebbe perciò preferibile che, tralasciato l' inopportuno sistema dell'esemplificazione tenuto dal legislatore del '59 e seguito più o meno dai compilatori dei vari progetti di legge, fosse data in uno speciale articolo una precisa definizione dell' invenzione industriale o dell' industrialità, cosicchè nei casi singoli, l' interprete, anzichè giungere per induzione all'accertamento di tale carattere, vi potesse pervenire per deduzione, traendo logiche conseguenze da principî chiaramente posti dal legislatore ; e la formulazione di tale articolo potrebbe essere questa :

« *Considerasi invenzione industriale ogni creazione umana il cui resultato applicabile ad un ramo qualsiasi della produzione, si manifesti come un prodotto utile od un vantaggio nella produzione stessa* ».

Con tale formulazione si otterrebbe il vantaggio : 1°, di eliminare le annose discussioni sulla non brevettabilità dei prodotti naturali ; 2°, si porrebbe chiaramente il concetto insito già nella vecchia legge e sopratutto nella Relazione Scialoja, della non delimitabilità del campo dell' industria ; 3°, l'utilità richiesta attualmente come requisito dalla dottrina, verrebbe espressamente riconosciuta dalla legge ; 4°, si abolirebbe la equivoca distinzione fra resultato e resultamento, venendo questo ultimo ad esser compreso nel « vantaggio nella produzione ».

CAPITOLO SECONDO

L'industrialità dell' invenzione nel diritto positivo vigente.

1. Esegesi dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1859. Le possibili forme dell' invenzione industriale. - 2. « L'esito delle forze ». - 3. « L'adoperamento delle forze ». - 4. « La scelta delle forze ». - 5. L'art. 6 e le condizioni negative della brevettabilità.

1. — Determinato il carattere industriale, vediamo come esso si esplica nei diversi tipi di invenzione. Cominceremo dalle invenzioni industriali tutelate dalla legge 30 ottobre 1859, per parlare poi dei disegni e modelli di fabbrica. Ci faremo perciò ad analizzare e commentare l'art. 2 in cui il legislatore ha dichiarato le varie forme che possono venire assunte dall' invenzione industriale.

Dobbiamo infatti ricordare che il legislatore in questo articolo ha enumerato le possibili forme in cui si può estrinsecare l' invenzione brevettabile, pur tenendo ben presente che esse non sono di per sè stesse industriali, ma che esse sole sono capaci di divenirlo una volta assunto il carattere industriale.

Raggrupperò queste singole forme secondo i tre ordini corrispondenti ai momenti dell' industria indicati dalla relazione Cavour, per quanto tale classificazione non abbia alcun valore nè pratico nè teorico ; non si potrà mai infatti dire che un' invenzione abbia avuto origine unicamente dall'uno o dall'altro di tali « momenti dell' industria » poichè lo spirito inventivo per giungere a concretarsi in una invenzione industriale, quale che sia la forma da essa assunta, dovrà consecutivamente e necessariamente servirsi e della scelta e dell' adoperamento e dell'esito delle forze produttrici, solo che, dovendo l'oggetto dell' invenzione essere e nuovo e materiale, la tutela verrà di volta in volta attribuita a quello degli aspetti dell' invenzione, che rispondendo a tale duplice requisito si manifesterà come una delle forme specificate dall'art. 2.

E anche per un altro verso tale suddivisione delle invenzioni industriali mi sembra irrilevante, perchè essa, commentando diciamo esteriormente l'art. 2 non ne compenetra, ma anzi ne tradisce lo spirito. Se noi analizziamo infatti tale articolo, vediamo che esso consta di due distinte parti : la prima (1) dispositiva, di carattere generale e comprensiva della seconda, costituita dai quattro gruppi di invenzioni-tipo che la seguono ; questa lunga enumerazione non starebbe a parer nostro alla prima parte dell'art. 2 che come un commento

(1) « Una invenzione o una scoperta dicesi industriale quando ha direttamente per oggetto : 1° un prodotto o un risultamento industriale ».

esegetico. È un fenomeno questo constatato in vari punti della nostra legislazione, che dovendo il legislatore dare una norma uniforme ad obbietti affini, li abbia considerati e regolati in uno stesso articolo, sia come prisma unico, sia come facce singole benchè intrinsecamente uguali, del prisma medesimo. Ce ne offre un esempio l'art. 3 del cod. comm. che pur definendo al n. 18 atti di commercio i contratti riguardanti in genere il commercio di mare e la navigazione, specifica poi ai nn. 14, 15, 16, 17, che si debban ritenere atti di commercio : la compra, la vendita, la rivendita di nave, gli arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio, ecc. ; così l'art. 363 del cod. di proc. civ. in cui i numeri da 2 a 8 si riferiscono a particolari casi di pericolo nel ritardo, la cui enunciazione è resa inutile dall'aver introdotto nell'articolo il numero 9, per cui la provvisoria esecuzione della sentenza può essere ordinata su istanza delle parti, se si tratti di pericolo nel ritardo (1).

Altrettanto, in un certo senso, può dirsi per l'art. 2 della legge su i brevetti, in cui il legislatore, pur enumerando nei nn. da 2 a 5, le forme singole che in quel determinato momento storico prevedeva potessero manifestarsi, ha con la formulazione generica desunta dagli elementi e caratteri comuni alle forme specificate, delineato i due aspetti fondamentali dell' invenzione industriale, lasciando nel

(1) MORTARA, *Appello civile*, n. 661, pag. 691 ; contro FINZI, *Questioni controverse in tema d'esecuzione provvisoria*, « Riv. dir. proc. », 1926, pag. 47.

contempo libero adito alla tutela di nuove fattispecie, oltre quelle enumerate, che entro quell'ambito eventualmente potessero manifestarsi, ed ha specificato così che obbietto di invenzione industriale sarà un prodotto o un resultamento al quale si potrà giungere attraverso un metodo, una nuova applicazione, una disposizione meccanica, e così via. (v. pag. 73-74).

In sostanza, a nostro avviso l' invenzione industriale o sarà prodotto o sarà resultamento, sarà anzi quasi sempre un prodotto che dà un resultamento, in quanto se esso non sia di per sè nuovo come oggetto prodotto, lo diverrà in funzione del resultamento, come oggetto prodotto in quel modo o a quel costo.

La giustificazione del brevetto, ossia l'utilità dell' invenzione sarà data per lo strumento, la macchina, l'ordigno, il metodo di produzione, il motore, l'applicazione di principio scientifico etc. o dalla possibilità di offrire direttamente un prodotto o di offrire un mezzo per giungere ad un prodotto.

È proprio da questo punto che bisogna far discendere la distinzione fra prodotto e resultamento, chè il prodotto si presenterà sempre come una merce pronta per il commercio ed atta a soddisfare *immediatamente i bisogni del consumo umano* e il resultamento al contrario sarà destinato a soddisfare *immediatamente i bisogni dell' industria* ma solo mediatamente i bisogni umani.

Ma oggetto brevettabile dell' invenzione sarà in ambedue i casi un oggetto consumabile o smerciabile di per sè o l'espediente accessorio mediante

il quale si faciliterà la produzione — e i limiti della tutela non potranno superare i limiti materiali in cui si è potuta manifestare l' idea di soluzione.

Ciò non di meno, un ordine dovendo seguire, ci riattaccheremo alla classica suddivisione.

2. — « Incominciando dall'ultimo, diciamo che per effetto dell'adoperamento di forze, fisiche, chimiche o fisiologiche, l'uomo può produrre un prodotto prima ignoto, o conseguire un nuovo resultamento industriale » (1). L'effetto delle forze, si suol dire, può manifestarsi in due distinti modi: come prodotto, o come resultamento.

Prodotto è un corpo certo, ben determinato nello spazio, avente un valore economico a sé, che deve costituire fine a sè stesso. Come dice il Renouard, « l'expression du produit industriel s'entend surtout d'un corp certain et determiné susceptible d'entrer dans le commerce, soit que la main des hommes l'ait fabbriqué et façonné, soit que leur travail et leur intelligence l'aient conquis sur la nature materielle ».

Il prodotto nuovo è brevettabile indipendentemente dalla novità dei mezzi coi quali si ottiene, e ritengo d'altra parte che l' inventore possa proibire che altri lo fabbrichi, sia pure con mezzi differenti. Se così non fosse, se fosse possibile riprodurre con mezzi diversi il prodotto coperto da pri-

---

(1) *Atti Parlamento Subalpino*, 1853-54, II, pag. 1301.

vativa, l' inventore si verrebbe a trovare di fatto privo dei benefici del brevetto. Il suo diritto diverrebbe illusorio, perchè una volta conosciuto il prodotto, è assai facile ai tecnici di giungere, con mezzi e metodi simili, a quello stesso resultato.

Per quel che riguarda l'estensione della tutela accordata col brevetto per un prodotto, dovremo osservare che il diritto dell' inventore non ha per obbietto il prodotto, ma l' invenzione che, trasportata nella tecnica, si è manifestata come prodotto ; quindi, dovendosi il diritto dell' inventore esercitare sull' invenzione, si eserciterà necessariamente su quelle manifestazioni dell' invenzione stessa, che ne costituiscono le varie possibili forme (1).

Passiamo a considerare il resultamento. Esso non è, come il prodotto, un corpo certo e determi-

---

(1) In questo senso si espresse anche la sentenza della Cassazione francese (Parigi, 15 marzo 1859) dichiarando che la sentenza che stabiliva non esservi contraffazione in un *piquê* con disegni a rilievo, identico al brevettato, ma ottenuto con sistemi differenti, formalmente *violava* gli art. 1 e 2 della legge in materia di brevetti di invenzione, poichè aveva deciso in diritto che se il medesimo effetto è raggiunto, ossia se l'oggetto brevettato è prodotto con un processo differente, con c' è contraffazione.

Ad un erroneo concetto si attenne la Corte d'Appello di Firenze (7 luglio 1904, *Annali*, III, 269), la quale, pur dichiarando che la legge protettrice delle opere dell' ingegno parla di prodotti brevettati e la cui fabbricazione è vietata, tuttavia ritenne che il divieto mirasse soltanto al mezzo, all' istrumento, alla combinazione chimica formante la forza produttrice. « Non può mirare, essa dice, a quel prodotto che siasi ottenuto con altri mezzi o con altri congegni, da cui sia assente ogni fraudolenta imitazione ».

nato, ma è costituito da un effetto utile, da un miglioramento qualitativo, quantitativo o economico di una produzione o di un processo di produzione.

La trattazione che dagli autori viene fatta nei riguardi del resultamento industriale è oltremodo complicata ed incerta. Le due parole troppo simili — resultato e resultamento — hanno portato, come era inevitabile, a degli equivoci, cosicchè riesce difficile comprendere il significato che volta a volta il singolo scrittore ha attribuito all'una o all'altra di queste parole.

Ciò che il Bosio ci dice a proposito della non brevettabilità del resultamento va certamente attribuito alla non brevettabilità del resultato ; il Bosio stesso fu tratto in questo equivoco dalla erronea dizione usata dall'Amar nella celeberrima discussione sulle bilancie automatiche.

Questo equivoco continuo della dottrina ci ha portato a larghe dissertazioni sulla necessità di non brevettare il resultato indipendentemente dal mezzo usato per ottenerlo.

Tale equivoco mi pare che si sarebbe potuto facilmente evitare guardando a ciò che lo Scialoja ci dice sul resultamento : « spesse volte avviene che non mutando in nulla nè le forze, nè l'adoperamento loro, nè il prodotto, l'aggiunta di uno spediente accessorio cagioni effetti utili alla produzione senza modificarla » (1). Ritengo inutile riportare il notissimo esempio dei sedimenti calcarei evitati con l' immissione delle patate nelle

---

(1) *Atti Parlamentari Subalpini* cit., pag. 1302.

caldaie, traendo argomento dal quale, la relazione espone che « con ciò non si ottiene un prodotto ma un resultamento industriale. Lo stesso può dirsi di tutto ciò che concerne un risparmio di spese, un accrescimento di quantità o un miglioramento di qualità del prodotto, per temperamenti che non costituiscono secondo il comune linguaggio nè il prodotto, nè il mezzo diretto e principale di una produzione ».

Dal testo dello Scialoja mi pare emerga chiara la differenza tra il resultato e il resultamento. Questo è un modo di essere del resultato, uno dei modi per cui il resultato viene ad essere ottenuto ; è — come dice il Navarrini — la soddisfazione di un bisogno industriale ottenuta con mezzi determinati (1), e noi dovremo considerare che vi sia realmente invenzione di resultamento quando mediante un espediente accessorio si riduca il costo di un prodotto, quando si moltiplichi codesto prodotto, quando, pur non modificando in nulla gli elementi fondamentali della sua natura, gli si impedisca di subire una alterazione, si aggiunga o si tolga una proprietà secondaria (2).

Il resultamento abbraccia tutte quelle invenzioni il cui risultato non si manifesta come prodotto, ma solo come un vantaggio recato nella produzione. Che cosa potrà farci decidere per la brevettabilità di queste invenzioni se non l'utilità, il giovamento particolare che esse siano capaci di recare all' industria ?

---

(1) Navarrini, *Trattato del dir. comm.*, IV, pag. 82.
(2) Astuni, *Riv. dir. comm.*, 1906, 520.

In esse più chiaramente che in tutte le altre invenzioni l'utilità si manifesta non come un carattere accessorio o un limite dottrinale, bensì come elemento fondamentale e inscindibile dell' industrialità.

Io mi domando in base a qual criterio gli autori che si dichiarano nettamente contrari all'utilità come requisito, potranno giudicare della brevettabilità o meno di un resultamento industriale.

Per quello che riguarda il resultamento, diremo che la privativa si esercita sull'espediente accessorio ; il brevetto non avrà per oggetto il resultamento, ma l'espediente in quanto è diretto ad ottenere un determinato resultamento.

Tutti saranno liberi di giungere allo stesso effetto attraverso altri espedienti ; e, come dice l'Astuni, opponendosi alla brevettabilità del resultamento indipendentemente dai mezzi atti a produrlo, « nessuno ha mai dubitato della brevettabilità di un altro disincrostante che fosse capace di ottenere lo stesso effetto cagionato dalle patate immesse nella caldaia ».

Qui, come nella questione sull'estensione della tutela del prodotto, la causa di incertezze e di discussioni va ricercata nel non aver giustamente valutato la portata dell'art. 2. Questo infatti non ci dice che sia brevettabile un prodotto o un resultamento industriale, ma ci dice che sarà industriale e quindi brevettabile una invenzione che abbia direttamente per oggetto un prodotto o un resultamento industriale. Quello che sarà brevettabile sarà dunque l' invenzione, saranno quei determi-

nati mezzi, quei temperamenti citati dal legislatore, e non il resultato o il resultamento (1).

A sostegno della mia tesi citerò la sentenza 28 agosto 1889 della Corte di Cassazione di Torino che giudicò sulla questione delle bilance automatiche (2). Essa decise che « le privative tutelano i risultamenti industriali ottenuti mercè dati meccanici, e non in genere l'idea astratta: è quindi lecito a chiunque di ottenere lo stesso resultato con mezzi differenti ». La Corte dichiara di essersi in ciò attenuta allo spirito della legge « dacchè limitata la privativa al solo resultamento industriale, astrazione fatta dal meccanismo, ognuno comprende quale ostacolo si porrebbe al progressivo sviluppo dell'umana industria »; e di aver seguito la lettera della legge stessa « dacchè non devesi confondere il fine ultimo dell'invenzione, ossia il resultamento industriale che dà titolo alla privativa con l'oggetto della privativa medesima, che ai sensi del letterale tenore dell'art. 1, consiste nel diritto esclusivo di tirar frutto dall'invenzione per il tempo e nei limiti e sotto le condizioni prescritte dalla legge, quindi di attuarla,

---

(1) « La constatazione che l'invenzione è un pensiero è uno dei punti più importanti della legge e bisogna sempre ripetere che l'invenzione non è la forma materiale esposta nella descrizione, ma l'immaginazione spirituale, il pensiero per il quale la forma non è che l'esempio ». Damme e Lutter, *Op. cit.*, pag. 156.

(2) Il fatto e le lunghe discussioni a cui dette luogo sono ampiamente riassunte in Bosio, *Op. cit.*, pag. 88 ss.

ossia di valersi di tutti quei mezzi che, escogitati dall'inventore, valgono ad ottenerla ».

In altra parte la Corte afferma la massima che il concetto d'invenzione meritevole di privativa non consiste solo e separatamente o nello scopo industriale o nel meccanismo, bensì nell'associazione di questo e di quello, conspiranti insieme a concretare praticamente il trovato.

Sempre sulla brevettabilità dell'invenzione di resultamento citerò inoltre queste sentenze:

La Cassazione di Torino, con sentenza 16 agosto 1900 (*Annali*, 1900, I, 465), Ministero della guerra contro Grassi, dichiara che può formare oggetto di privativa l'applicazione nuova di un mezzo scientifico conosciuto; in particolare l'applicazione del vapore alla curvatura delle bande da sella, quando se ne ottenga un resultamento che presenti industrialmente una specifica utilità. E la Corte applicava perciò esattamente il principio sancito dalla legge circa la brevettabilità del trovato Grassi, quando a riconoscerla partiva dal concetto che il mezzo già conosciuto della curvatura a vapore del legno riceveva una nuova applicazione nell'uso per gli archi e le bande dell'arcione, e per tale nuova applicazione si aveva quel nuovo resultamento industriale di minor costo, di maggior comodità e solidità, che costituiva il diritto del Grassi alla privativa del suo trovato.

La Corte d'Appello di Torino — 23 giugno 1905 — (*Boll. Prop. Intell.*, 1906, 5) dichiarò valido il brevetto ottenuto da chi mediante una studiata applicazione di principî noti, una fortunata

combinazione di mezzi conosciuti, riesce ad ottenere il medesimo effetto con metà consumo o a metà costo. E ciò va detto in rapporto a qualsiasi vantaggio effettivo, a qualunque perfezionamento reale che si possa ottenere dalla combinazione di principî conosciuti, poichè vantaggi e perfezionamenti influiscono sulla preferenza che si accorda e quindi sulla fortuna in commercio dell'uno piuttosto che dell'altro mezzo di produzione.

La Cassazione di Roma con sentenza 1 febbraio 1904 (*Boll. della Prop. Intell.*, 1906, 3) dichiara la validità della privativa per un sistema o per la diversa applicazione di un principio, ancorchè entrato nella pratica industriale, quando per mezzo di esso sia possibile ottenere un miglioramento non ancora conseguito, e si vengano ad eliminare difficoltà o inconvenienti non ancora superati.

La Commissiome per l'esame dei ricorsi (Roma, 16 febbraio 1925, *Studi dir. ind.* 1925, pag. 238) dichiarava brevettabile il resultamento industriale ottenuto dal richiedente Galbani, poichè con la suddivisione e l'impacchettamento del formaggio da lui ideati, questo si conservava a lungo, mantenendo le qualità commestibili, il che veniva a facilitarne il commercio e l'esportazione.

Non fu dalla Cassazione di Firenze — 4 agosto 1894 — ritenuta valida la privativa ottenuta per una treccia di fili di piombo che sostituiva, dando notevoli vantaggi pratici, la verga di piombo. Sentenza giustamente criticata dal Bosio, e da me riportata a pag. 35.

3. — Alle invenzioni industriali che la citata Relazione Cavour considera come appartenenti al gruppo di quelle che si concretizzerebbero nel secondo momento dell' industria, cioè in quello dell' « adoperamento delle forze produttrici » si riferiscono i numeri 2 e 3 dell'art. 2. Per essi l' invenzione sarà industriale quando abbia direttamente per oggetto un metodo, un processo, uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno o una disposizione meccanica qualunque.

Per quel che riguarda il nuovo procedimento, è da ritenersi che esso non debba necessariamente portare alla creazione di un prodotto nuovo, ma che sia sufficiente che per suo mezzo si possa giungere alla creazione di un nuovo agente, di un nuovo organo per la produzione di un prodotto, sia pur conosciuto.

Fonte di discussione è stata l'estensione della tutela da conferirsi al brevetto per una macchina: se questo non tuteli che la macchina in sè stessa o se copra e preservi anche i prodotti mediante essa ottenuti; o, come io del resto ritengo, tuteli non la sola applicazione a cui in un primo tempo la macchina venga adibita, ma anche quelle applicazioni di cui la macchina, pur non modificata, venga ritrovata capace in progresso di tempo (1).

---

(1) In questo medesimo senso si esprime il Kohler che, riguardo alla brevettabilità di una invenzione concernente una macchina, sostiene che essa è tutelabile solo se la forma è un mezzo di funzionamento e non se essa non ha altro scopo che di formare e di impedire l'andamento di una forza.

La diversa estensione che può avere un tale brevetto viene espressa chiaramente dallo Scialoja: « L'autore di un nuovo oggetto non può godere di questa invenzione altrimenti che producendo e spacciando il prodotto da lui inventato. Ma l'inventore di una nuova macchina, di un nuovo processo, per via di combinazioni chimiche, di certe sostanze, etc. può considerare queste sostanze da lui inventate come speciali prodotti, e restringere la sua domanda di privativa alla loro produzione ed al loro spaccio; ma può altresì riguardarli come nuovi mezzi di produzione, e non riserbarsi il diritto di produrli, ma sì quello di adoperarli esclusivamente nella produzione a cui servono ».

« Che il brevetto di una macchina — egli prosegue — copra tutta la macchina, ma non il suo funzionamento, e meno ancora il metodo di essa, che consiste nel funzionamento, si vede in ciò che segue:

« 1) è possibile che la macchina sia adoperata per diversi usi, ma basta un brevetto per la macchina senza guardare la possibilità che essa offre, esso tutela anche quelle cose che potessero essere offerte in futuro;

« 2) se la macchina è adoperata unicamente in una data funzione, il brevetto non copre soltanto questa funzione. Esso non copre la funzione in sè, ma la macchina perchè è brevetto di macchina e non di metodo;

« 3) il funzionamento della macchina però può essere dipendente da un brevetto di metodo; ciò significherebbe che vi sarebbe contraffazione anche se si riproducesse a macchina ciò che è stato finora fatto a mano ». (KOHLER, *Op. cit.*, pag. 116.

Per quel che riguarda il metodo di produzione industriale non possiamo considerarci convinti dalle affermazioni del Kohler; il metodo, egli dice, non è che l'indicazione di una via da seguire, chi trova un metodo pone un problema astratto, un problema che magari faciliterà il compito ai nuovi inventori, « avremo in tal caso la scoperta di un nuovo metodo e come scoperta non brevettabile ».

Ora è chiaro che il brevetto vien concesso non al metodo in sè (che, se pur riferentesi ad una produzione industriale, non sarà per questo meno astratto), ma in quanto esso è mezzo per giungere ad un resultamento capace di conferire all'industria una utilità; avremo quindi in questo caso, una tipica invenzione industriale, e non una scoperta astratta, cosicchè l'opinione del Kohler, oltre a contrastare apertamente col nostro diritto positivo, mi sembra non possa trovar appiglio neppure nella legge tedesca che dichiara brevettabili le invenzioni senza far cenno delle scoperte.

Ma anche indipendentemente dalle considerazioni del Kohler, la brevettabilità del metodo è discussa anche dai nostri autori nonostante che sia esplicitamente indicata dall'art. 2 n. 3. Ed è spiegabile che la giustificazione della privativa concessa per un metodo di produzione, resulti incerta quando non si dia all'art. 2 la nostra interpretazione; qualora infatti non si ritenga che la seconda parte di questo articolo non sia che una enumerazione dei mezzi attraverso ai quali si può giungere alle due forme principali d'in-

venzione industriale indicate dal n. 1, cioè che le invenzioni di metodo ecc. debbano, come tutte le altre, avere per oggetto un resultamento o un prodotto, l' invenzione di metodo si manifesterebbe assai più come una invenzione teorica per la cui brevettabilità il Legislatore non avesse neppur richiesta una applicazione pratica, che come una invenzione industriale (v. pag. 62).

Noi dovremo quindi ritenere brevettabile il metodo tutte le volte che, uscendo dal campo delle astrazioni scientifiche, giunga a manifestarsi nella pratica, come un prodotto o un resultamento.

4. — Col n. 4 dell'art. 2 il nostro legislatore afferma la brevettabilità di un nuovo motore, di una nuova applicazione di una forza già nota, e di una scoperta purchè essa sia capace di offrire un effetto industriale, purchè sia immediatamente operativa ; naturalmente essa dovrà dare effettivamente un resultato nell' industria, poichè non sarebbe brevettabile una invenzione che teoricamente si ripromettesse tale realizzazione.

Il carattere industriale anche in queste invenzioni consisterà nella capacità della forza di essere utilmente applicata all' industria. Ma difficilmente nella pratica sarà possibile trovare una forza motrice nuova, un nuovo mezzo, e l' invenzione più spesso non riguarderà che l'applicazione nuova di forze conosciute impiegate nell' industria per trarne un risultato industriale.

Non dovremo richiedere che l'applicazione nuova di mezzi conosciuti produca un risultato in-

dustriale nuovo, solo sarà necessario che gli stessi mezzi non siano stati precedentemente usati per ottenere quel determinato risultato, altrimenti l' industria non potrebbe conseguire alcuna nuova utilità dall' invenzione.

Per il n. 5 dell'art. 2 è brevettabile l'applicazione tecnica di un principio scientifico. Lo Scialoja, commentando quest'articolo e dopo avere esposto le ragioni per cui dovevano essere escluse dalla privativa le scoperte prettamente teoriche, riportò gli esempi esposti alla Camera francese da Arago — la scoperta fatta da Davy della particolare utilità che poteva avere per i minatori una lampada, che era del resto di uso comune, in cui la fiamma non avrebbe potuto provocare esplosioni di gas, perchè si raffreddava passando attraverso le maglie della tela metallica, e l'esempio degli effetti della zingatura del ferro constatati da Sorel. Riferendosi all'osservazione fatta da Sorel, che l'elettricità prodotta dal contatto dello zinco e del ferro preservava questo dalla ruggine, così concludeva : « Ecco una verità che per sè stessa sarebbe stata teorica, ma che applicata a quella speciale produzione che dicesi zingatura del ferro, dà immediatamente un risultato industriale, il quale consiste, non solo nell'evitar la ruggine, ma sì nell'evitarla senza la molta fatica o il considerevole dispendio che sarebbero necessari per riuscire ad incamiciare minuziosamente la superficie del ferro.

« Sopra a considerazioni a queste somiglianti ed adducendo l'esempio da noi rammentato, alcuni uomini competenti fecero aggiungere a quell'articolo del progetto della legge francese, che di-

chiara nulli i brevetti conceduti per verità teoriche, una clausola restrittiva che ne eccettua il caso in cui siansene indicate le applicazioni industriali. Noi giovandoci di questo concetto abbiamo aggiunto alla definizione, o meglio alla enumerazione delle invenzioni o scoperte industriali, « l'applicazione tecnica di un principio scientifico » purchè dia immediati risultamenti industriali. Se non che, siccome in questo caso l'applicazione del principio medesimo può avere svariati risultamenti, così è giusto che la privativa non ecceda i limiti dei risultamenti accennati dall' inventore ».

Erroneamente il Blanc, deducendo dalla legge francese che dice che non sono brevettabili i principî scientifici di cui non siano indicate le applicazioni industriali (1), sostiene che il brevetto non tutela solo il resultamento, ma anche il principio. Basta, secondo questo autore, che l' inventore possa indicare una applicazione perchè attraverso il brevetto, anche il principio scientifico venga tutelato.

La tutela invece, non deve riguardare che i risultamenti espressamente indicati dall' inventore, libero ciascuno di trarre le conseguenze che vorrà dal principio scientifico.

Rispetto però agli esempi addotti da Aràgo e discussi poi nella Relazione Scialoja, io ritengo che la brevettabilità si sarebbe dovuta negare nell'un caso e nell'altro.

Che queste invenzioni fossero brevettabili l'avevano sostenuto in Francia il Renouard e il Blanc ;

(1) Blanc, *Contrefaçon*, pag. 434.

il quale ultimo restringeva la portata delle privative al caso in cui la lampada di Davy fosse usata nelle miniere.

Essi ritenevano capaci di privative la fattispecie in questione come nuove applicazioni di un principio conosciuto. Ma bisogna notare che la scoperta di una nuova proprietà di un corpo conosciuto può essere una invenzione brevettavile se quella proprietà è di natura tale da costituire una nuova applicazione di mezzi conosciuti. Tale sarebbe la scoperta che un corpo conosciuto che era utilizzato finora, per esempio nella medicina, possa venire utilizzato nella tintura delle stoffe, uso questo al quale quel corpo non aveva mai servito (1). Qui avremo realmente la brevettabilità poichè da un oggetto conosciuto si ricava un servizio del tutto differente da quello che esso rendeva per l' innanzi.

Ma in ambedue i casi citati dalla relazione, noi possiamo osservare che gli oggetti in questione erano già usati nella vita comune, già conosciuti in commercio ; la scoperta fatta dal Davy e dal Sorel, non poteva essere considerata tutelabile col brevetto, essa non profittava di una forza naturale, sia pure conosciuta, per darne una nuova applicazione. Ciò che essi scoprirono non fu una nuova applicazione, ma solo la spiegazione scientifica delle proprietà di un oggetto, il cui uso era già diffuso e di cui già ci si serviva nella pratica. Nè credo che tale scoperta possa essere giustificazione suffi-

(1) Pouillet, *Op. cit.*, pag. 138.

ciente a sottrarre al pubblico dominio una invenzione per chiuderla nuovamente sotto il vincolo della tutela industriale.

5. — L'Art. 6 della legge 30 ottobre 1859, dichiara quali siano secondo la legge i requisiti negativi della brevettabilità, e trova la sua giustificazione (n. 1 e 4) in ragioni di indole sociale, e (n. 2 e 3) in ragioni attinenti alla natura stessa della privativa industriale.

Secondo il principio generale che informa tutta quanta la nostra legislazione, non può costituire fondamento di diritto soggettivo ciò che è contrario alla legge, alla morale, alla sicurezza pubblica ; inoltre il legislatore non ha voluto concedere monopoli per i medicinali, per timore di intralciare il continuo sviluppo di una produzione così necessaria alla difesa della sanità pubblica, e di richiamare l'attenzione su preparati di cui lo Stato non avrebbe potuto attestare l'efficacia.

Giudicando se una invenzione sia contraria alla legge, alla morale, alla sicurezza pubblica, credo che dovremo ben guardarci dal confondere l'obbietto della privativa con la sua attuazione, ma non credo che possa essere accettata l'opinione del Pouillet su questo argomento. Egli sostiene che nessuna invenzione è in sè stessa contraria alla legge e che essa può divenire tale solo attraverso la sua attuazione.

« Non concepiamo, dice il Pouillet, neanche una scoperta industriale che sia contraria all'ordine o alla sicurezza pubblica. Quale oggetto può essere

in sè stesso e indipendentemente dal suo impiego, contrario all'ordine o alla sicurezza pubblica ? »

Ma è concepibile una invenzione industriale indipendentemente dalla sua attuazione ? Se chi la impieghi non potrà andare immune da violazione dell'ordine o della sicurezza pubblica, se essa invenzione sarà quindi giuridicamente inattuabile, come potremo considerarla industriale ? ancorchè ottenutone un brevetto, questo sarebbe inevitabilmente nullo.

Meglio sarà seguire il concetto del Kohler, per il quale non potranno ottenere il brevetto quelle invenzioni, il cui uso è così prevalentemente immorale, che non possa essere presa in considerazione la possibilità, anche in via di eccezione, di un uso morale ; ma l'esempio che egli porta del sarcofago che uccideva gli uomini che vi fossero stati eventualmente seppelliti vivi, non mi sembra del tutto rispondente a rappresentare una invenzione inequivocabilmente immorale.

Per negare in ordine al n. 1 dell'art. 6 il brevetto ad una invenzione, sarà a mio parere necessario che questa sia in modo assoluto e per la sua natura, e per lo scopo o per i resultati che se ne ottengono, contraria alla legge o alla morale ; perchè la sola possibilità o probabilità che l' invenzione possa essere rivolta a scopo illegale o immorale non è certo sufficiente ad escludere la brevettabilità, inquantochè, altrimenti, si verrebbero a porre degli ingiusti limiti al campo dell' industria, ed a ledere legittimi interessi, così dei privati, come delle collettività.

D'altra parte sarà bene tener presente che il

concetto di immoralità non può considerarsi assoluto ed immutabile, ma è destinato a variare nel tempo, seguendo l'evoluzione dei popoli.

Illecito non significa immorale; quindi potrà benissimo essere brevettato un trovato riferentesi alle industrie monopolizzate dallo Stato: l'inventore non potrà esercitare il suo trovato, ma la mancanza di attuazione non sarà a lui imputabile, poichè è la legge stessa che glielo vieta. Il brevetto non potrà dunque essere annullato per la mancata attuazione, nè lo Stato d'altra parte potrà servirsi dell'invenzione senza il consenso dell'inventore.

Contrariamente a quello che sostiene la dottrina germanica, una invenzione non potrà esser considerata immorale perchè pericolosa; il pericolo infatti rappresenta solo una probabilità di danno, evitabile mediante la prudenza e la pratica: altrimenti, se ci fossimo dovuti basare su quel principio, troppe sarebbero state le invenzioni utili escluse dalla tutela della legge, dai fuochi d'artificio, all'areoplano.

***

I medicamenti sono stati esclusi dalla tutela. Questa esclusione, che non si trova nel progetto di legge del 1854, è dovuta soprattutto alle osservazioni fatte alla Camera dall'on. Farini, il quale rilevava che, accordando la tutela ai medicamenti, il Governo veniva a tutelare anche l'azione e la virtù di essi, il che è contrario allo spirito che in-

forma tutta la legge sulle privative industriali (1). Diceva infatti il Farini che il Governo, prima di concedere il brevetto, per tutelare la salute pubblica doveva fare analizzare la preparazione medicinale. La Magistratura Sanitaria, apparentemente avrebbe dichiarato solo che la preparazione non era nociva, ma sostanzialmente il prodotto brevettato sarebbe venuto a trovarsi in una condizione di superiorità su i non brevettati, e ciò avrebbe potuto recar danno, « non tanto perchè il pubblico avrebbe usato di quello a differenza di altri, quanto perchè, usando quello, avrebbe trascurato gli altri forse più meritevoli ». Il Magistrato di Sanità, diceva il Farini, potrà giudicare solo se la sostanza non è veleno; e neppure questo potrà dire con competenza, perchè la stessa sostanza in dosi diverse può essere veleno, come può essere medicamento.

Sono questi gli argomenti più validi dei sostenitori della non brevettabilità dei medicamenti, poichè non posso considerare argomento degno di nota l'ingiustificato terrore espresso da alcuni, fra cui il Bosio, per le terribili conseguenze di quello che potrebbe divenire un monopolio di medicina, il monopolio della vita e della morte dei cittadini, perchè in tali casi lo Stato non mancherebbe di intervenire con l'espropriazione.

Ma la trattazione di questo argomento, allo stato attuale della nostra legislazione, esula dal

---

(1) *Atti Parlamentari Subalpini*, 1853-54, pagg. 2222-2233.

nostro compito. Tralascierò quindi di parlare di alcune discussioni veramente interessanti intorno alla brevettabilità dei medicinali, e cioè:

la questione se debbano essere esclusi dalla tutela non solo i medicamenti per l'uomo, ma anche quelli per gli animali, come il Pouillet e tutta la dottrina francese sostengono, o se l'esclusione debba ritenersi limitata alle medicine per gli uomini, come sostiene la dottrina italiana;

la questione, se il metodo o processo con cui si viene ad ottenere il medicamento, sia brevettabile.

Tale questione verrebbe in Italia risolta, se la legge futura, come già faceva il Progetto Corbino (art. 5), riconoscesse la brevettabilità e dei procedimenti diretti ad ottenere prodotti chimici, medicamenti etc., e delle sostanze ottenute (1).

***

Ragioni attinenti alla natura della privativa industriale hanno invece determinato l'esclusione delle invenzioni teoriche e delle invenzioni che non producono oggetti materiali, dal campo delle privative, poichè il Legislatore ha rettamente giudicato che una invenzione incapace di effetto pratico, immediato, reale, non avrebbe potuto assumere il carattere industriale, non avrebbe potuto giovare direttamente all'industria.

(1) Nello stesso senso il pregevole, recentissimo *Progetto di legge* del GHIRON, art. 6 § 32 in «Studi dir. ind.», 1930, pag. 138.

I trattatisti italiani però si sono attenuti, a mio parere, ad una interpretazione eccessivamente restrittiva riguardo a questo argomento, ed hanno ritenuto che non potesse considerarsi industriale altro che l'invenzione il cui risultato si manifestasse come un ente avente corporeità e dimensioni a sè. Ora, se è necessario che il resultato si manifesti in tal modo per le invenzioni aventi per oggetto un prodotto, altrettanto non dovrà dirsi per quelle invenzioni di metodo, di processo etc. il cui resultato può essere anche un resultamento, cioè «un accrescimento di quantità o — si noti bene — un miglioramento di qualità di un prodotto per temperamenti che non costituiscono secondo il comune linguaggio, nè il prodotto nè il mezzo diretto e principale di una produzione» (1) ed è proprio questo plusvalore che è stato riconosciuto dal legislatore come sufficiente giustificazione alla concessione della privativa industriale.

A parer mio si escludono attualmente dal campo della brevettabilità una quantità di creazioni per le quali il legislatore aveva accordato la tutela con la legge del 1859, e ciò avviene, sia per l'interpretazione eccessivamente ristretta data al n. 3 dell'art. 6, sia perchè si dà dai nostri autori quasi un valore di precedente vincolante alle decisioni giurisprudenziali tedesche, senza tener presente che esse su questo argomento devono necessariamente seguire un indirizzo diverso, dato il prin-

(1) Relazione Scialoja, *Atti Parlamento Subalpino*, pagina 1302.

cipio generale germanico da cui esse discendono, della non brevettabilità delle scoperte industriali ancorchè diano un resultato materiale.

Come escludere, per esempio, dalla tutela della privativa i metodi o sistemi di coltivazione, quando per mezzo loro si ottengano dei risultati costanti ed identici? dico costanti ed identici poichè la possibilità di una regolare riproduzione è il presupposto dell'applicabilità all' industria.

Si suol dire, lo hanno detto alcuni, ma non tutti in Germania — qui da noi, che io sappia, esempi giurisprudenziali non ce ne son mai stati — che la pratica nega la brevettabilità a quelle, diciamo così, intromissioni dell'arte umana per formare, trasformare e perfezionare la natura.

Il campo di questo genere d' invenzioni è già enormemente vasto e tende ogni giorno ad estendersi: innesti di piante in altre per ottenere nuove specie, iniezioni su animali per aumentarne le dimensioni od il pelame, etc.

Che cosa potrà, secondo la legge italiana, impedire di brevettare questi invenzioni?

Non già la mancanza di un resultato materiale, come si potrebbe infatti dire che i risultati ottenuti mediante queste invenzioni di metodo siano da considerarsi non materiali?

Se una pecora ci produceva prima di essere sottoposta a un particolare metodo di allevamento una quantità annua x di lana, e dopo essa ci dà un prodotto costante di $x + 10$, non dovremo considerare questo plusvalore di 10 come resultato sensibile dell'invenzione? « Un accrescimento di quantità » del prodotto?

Se un pesco di qualità ordinaria e conosciuta produce, poniamo a quattro anni, venti chili di pesche e dopo l'applicazione di un metodo sarà capace alla stessa età di produrne trenta chili, come negare il brevetto?

Come escludere questi processi che tendono al miglioramento delle qualità commerciali di un prodotto attraverso l'uso artificiale di forze meccaniche, chimiche o fisiche? « È anche vero, dicono Damme e Lutter, che il resultato è sempre dubbioso là dove si tratta di effetti di forza organica; sarebbe però sbagliato di concludere che i procedimenti biologici non siano un campo di elaborazione della tecnica, soltanto la materia diventa oggetto della sua tecnica se l'uomo la domina. Le funzioni della natura viva non sono al difuori del regno della tecnica perchè certi procedimenti biologici della vita animale e vegetale non siano influenzabili dall'uomo, ma solo in quanto sfuggono alla sua influenza; tutti gli effetti invece che l'uomo può ottenere con certezza attraverso certe azioni, gli appartengono come resultati assoluti della sua attività tecnica ».

Alcuni negano la brevettabilità di questi metodi applicati ad organismi, obbiettando che la pianta o l'animale in altre condizioni di luogo e di clima avrebbe potuto produrre, o essere prodotto dalla natura.

Non disconosco l' importanza di questo argomento; si potrebbe però negare per la medesima ragione la brevettabilità ad un nuovo sistema di decantare il miele, perchè si sa che le api giapponesi lo producono da loro puro e trasparente?

Se è universalmente noto ai floricultori che un fiore alpino non vive nel clima temperato e che non lo si può trasportare fresco nè quindi smerciare, come non considerare invenzione quella di un floricultore che unendo, separando, selezionando, riesce ad ottenerlo magari da altre specie, capace di resistere al nostro clima, capace di essere smerciato?

Se fosse stata richiesta privativa da un ipotetico inventore per l' invenzione della corrente elettrica, si sarebbe potuta negare la tutela perchè la natura ci offre giornalmente ed ovunque manifestazioni elettriche?

L'arte umana sta appunto in questo, di riprodurre volontariamente ciò che la natura saltuariamente e difficilmente ci può spontaneamente offrire.

La giustificazione del n. 3 dell'art. 6 della legge, e contemporaneamente del n. 5 dell'art. 2 viene dalla generalità dei nostri autori ricercata nelle parole della Relazione Cavour, che motiva la non brevettabilità delle scoperte teoriche col principio enunciato al n. 2 dell'art. 6: « non possono costituire argomento di privativa le invenzioni o scoperte che non hanno per scopo la produzione di oggetti materiali » (1).

---

(1) Anche la dottrina tedesca esclude la brevettabilità dei principi scientifici, ma partendo da criteri diversi da quelli che informano in proposito i nostri autori. La legge tedesca non dichiara requisito *sine quo non* per la brevettabilità, che l' invenzione porti alla produzione di un oggetto materiale (Vedi art. 2 della legge tedesca, cit. a pag. 23), ciò nonostante, viene ad escludere che i principî scientifici siano brevettabili; ma anzichè dichiarare che non lo sono

Si dice generalmente che il nostro legislatore abbia qui sentito la necessità di tutelare gli sforzi della scienza diretti al progresso dell' industria, e, in quanto una legge sulle privative industriali poteva comportarlo, abbia cercato di premiare le benemerenze dello scienziato, ammettendo alla brevettabilità le applicazioni industriali di una scoperta scientifica, il suo immediato effetto industriale (n.° 5 dell'art. 2); ma la brevettabilità di tale invenzione non costituisce a parer mio eccezione alcuna al principio generale della brevettabilità, poichè non si viene col brevetto a tutelare il principio, la scoperta astratta, ma unicamente l' invenzione della sua attuabilità all' industria.

Ciò che caratterizza l' invenzione industriale a cui la legge accorda speciale tutela con la privativa, è che questa si estende su un campo determinato dal carattere industriale; ciò che invece

---

a causa della mancanza di carattere industriale, motiva questo divieto con un principio più generale, e cioè con l' impossibilità di tutelare con la privativa una scoperta, ancorchè riferentesi all' industria.

Damme e Lutter così si esprimono al riguardo: « Errore anche si può chiamare l'esclusione di principî, di metodi, di idee scientifiche che siano esclusi dal brevetto, a causa della mancanza di utilizzazione industriale. Non è questa la ragione: nei nostri tempi siamo tutti della stessa opinione, che tutte quelle cose non costituiscono invenzioni per mancanza di un'opera creativa, ma che si tratta solo di una scoperta, di una nuova cognizione. L' Ufficio dei brevetti deve dare il suo giudizio su tali prodotti dello spirito umano, ricercando in essi solo le caratteristiche dell' invenzione ».

distingue l' invenzione scientifica è l' indeterminatezza e spesso l'assoluta incertezza delle conseguenze che dall' idea di soluzione potranno derivare, attraverso l'elaborazione dell' ingegno umano, in un tempo relativamente breve.

La mancanza del carattere industriale, che è quanto dire l' impossibilità del principio astratto di materializzarsi in una applicazione pratica su cui la privativa possa esercitarsi, vieta la concessione del brevetto.

Vi sono delle invenzioni, regole e formule astratte che possono avere una utilità per l' industria, ma la cui applicazione non mette in azione che le facoltà dello spirito umano: esse non saranno brevettabili se non possano, industrializzandosi, assumere la forma di un prodotto, di un organo, di un procedimento, ecc.

Ciò che il legislatore vuole tutelare con questa legge è appunto lo sforzo dell' inventore, che è riuscito a trarre l' invenzione dalla nuda teoria, ed a rivestirla di forma pratica, onde verrà concesso un valido brevetto anche a chi, sfruttando la scoperta scientifica altrui, abbia saputo raggiungere un resultato industriale.

Fra le invenzioni che non hanno per scopo la produzione di oggetti materiali, la Relazione Scialoja ci porta quegli esempi che erano stati inseriti nel n. 2 dell'art. 6 del Progetto: i nuovi metodi di insegnamento e le nuove combinazioni commerciali o finanziarie.

Questi, come la Relazione stessa accenna, non sono altro che prodotti dell' ingegno a cui non sarebbe possibile dare una applicazione industriale.

CAPITOLO TERZO

L'industrialità nei disegni e modelli di fabbrica.

1. Dell' invenzione industriale e del disegno di fabbrica. Differenze e analogie. - 2. Il carattere industriale del disegno e modello di fabbrica. - 3. Natura e caratteri del modello di utilità. - 4. La legge 30 agosto 1869 n. 4578, tutela anche il modello di utilità.

1. — Mentre la legge 30 ottobre 1859 tutela ogni genere di nuova creazione per cui il genio umano sia pervenuto, piegando e costringendo le forze naturali, a produrre resultati capaci di soddisfare i bisogni umani, con la legge 30 agosto 1868 n. 4578 sono tutelate quelle creazioni industriali che soddisfano sì bisogni umani, in massima il gusto, ma non attraverso una costrizione o un adoperamento di forze naturali, bensì unicamente con la loro esteriore conformazione. Come al di sopra delle invenzioni brevettabili stanno i principî scientifici e le verità teoriche, così al di sopra del disegno e modello industriale si trovano i larghi campi dell'arte, in cui l'artista crea per soddisfare un suo bisogno intellettuale, anzichè concepire l'opera sua

in funzione di un bene industriale. La creazione estetica che viene tutelata dal disegno o modello di fabbrica, invece non è fine a sè stessa, bensì costituisce un mezzo per il raggiungimento di un fine industriale.

Infatti, mentre nelle privative industriali avevamo una creazione industriale a base scientifica, qui abbiamo una creazione industriale a base artistica (1).

Individuata la figura del carattere industriale delle invenzioni tutelabili con la legge 30 ottobre 1859, cerchiamo adesso di vedere come questo carattere si plasmi e si adatti, per le esigenze delle diverse manifestazioni da tutelare, ai disegni ed ai modelli di fabbrica.

Il disegno e modello, poichè sono diretti ad appagare la vista, debbono essere visibili, riconoscibili, e, come le invenzioni brevettabili, dovranno essere capaci di applicazione industriale.

2. — Le differenze fra il carattere industriale quale si manifesta nelle invenzioni brevettabili e quale lo ritroviamo nel disegno o modello di fabbrica, sono minime.

Non può, dinanzi al disegno o modello di fabbrica tracciati sopra un foglio dalle misure prestabilite, sorgere discussione circa l'elemento della realtà; il disegno eseguito non è, come il prodotto dell' invenzione, la resultante di operazioni

(1) VALERI, *Corso di dir. ind.*, «Anno Accad. 1928-29» pag. 179.

che l' inventore ha bensì esposto in una descrizione documentata da disegni, ma la cui esecuzione e il cui esito non possono resultare sicuri dalla dichiarazione. È invece l'altro elemento dell' industrialità, e cioè l'utilità che deve essere presa in considerazione per la validità della tutela concessa.

Esso elemento, mentre nelle invenzioni brevettabili è rappresentato dalla disposizione della nuova invenzione a giovare all' industria, mediante la possibilità di un miglioramento alle condizioni della tecnica, nel disegno o modello invece, si presenta come la capacità di questi ad ornare l'oggetto a cui dovranno essere applicati, ma ad ornarlo in un modo nuovo, ad esso oggetto speciale, cosicchè per loro mezzo il prodotto acquisti una caratteristica, una sua particolare individualità, che ne faciliti lo smercio e ben lo distingua dagli oggetti simili.

Non bisognerà ricercare nel disegno una utilità quale abbiamo ritenuto essenziale per la brevettabilità di una invenzione industriale; non dovremo intendere qui per utilità la capacità di giovare all' industria, — aprendole nuovi orizzonti con il miglioramento dei processi tecnici — no, chè a questo non è destinato il disegno di fabbrica. L'utilità che noi dobbiamo in esso ricercare sta appunto nella capacità del disegno e modello di fare acquistare una individualità all'oggetto a cui viene applicato; è l'utilità dal punto di vista della sua destinazione che in esso noi dobbiamo esigere; l'utilità che esso sia capace di recare all' industria, attraverso la costruzione ed il per-

fezionamento di una particolare disposizione di linee e di forme.

Se dobbiamo considerare come utilità dell' invenzione il particolar modo con cui essa facilita lo sviluppo dell' industria attraverso la realizzazione tecnica di soluzioni di determinati problemi, dovremo considerare come utilità del disegno o modello la possibilità che esso abbia di facilitare il progresso dell' industria, appagando i bisogni estetici dei consumatori ; e d'altra parte, la capacità di giovare alle industrie, fornendo ai prodotti di ciascuna di esse particolari forme, vesti e aspetti plastici, cromici, etc. per cui si possano distinguere dagli altri, ed essere più facilmente diffusi perchè più gradevolmente accetti al pubblico.

Il considerare il carattere industriale di queste invenzioni come l'utilità, la capacità del disegno o modello di recare un nuovo giovamento all' industria attraverso, diciamo così, la individualizzazione dei prodotti, che ha per effetto, come si è detto, la preferenza accordata dal pubblico al nuovo oggetto così formato o così decorato, ci serve mirabilmente per risolvere quelle piccole questioni che si riscontrano nella dottrina e nella giurisprudenza francesi ; dico francesi, poichè la nostra giurisprudenza, e in conseguenza la nostra dottrina, ci offrono ben poche sentenze e discussioni in proposito.

Per esempio, la questione se le rappresentazioni della natura o di opere d'arte, ottenute con sistemi meccanici, siano tutelabili : se lo siano del pari le riproduzioni eseguite a macchina o in tessitura ecc. di un disegno fatto a mano, mi sembrano assai facilmente risolvibili, quando si osservi se il disegno sia capace di recare un utile all' industria, offrendo un nuovo modo di presentare al pubblico il prodotto, migliorato nella decorazione o nella forma. Poichè è all'utilità recata all' industria che noi dovremo guardare, ci sarà completamente indifferente il modo con cui il disegno verrà realizzato, « non dovremo tener conto se il disegno è ottenuto con la tessitura, l' impressione, il ricamo, o con qualsiasi altro metodo. È l'effetto che noi dovremo considerare, e non la causa » (1).

Le questioni riguardanti i disegni e modelli di fabbrica sono, del resto, questioni essenzialmente di fatto : nè credo che sia possibile enunciare dei principî generali ; il giudice dovrà, caso per caso, discernere se si possano dire raggiunte la novità e l' industrialità, requisiti così intimamente connessi, soprattutto in queste invenzioni, da ritenere che quasi in nessun caso si possa dire che, mancando l'uno, possa esistere l'altro. Infatti, se l' invenzione non sarà nuova, potremo sostenere, dal punto di vista dell' interesse sociale, che non sarà capace di giovare all' industria, poichè questa ha già tratto tutto il profitto possibile da ciò che era ormai conosciuto ed applicato.

3. — Per disegno o modello di fabbrica si intende generalmente in Italia, il disegno o modello di carattere estetico : gli si attribuiscono quasi costan-

---

(1) Pouillet, *Op. cit.*, pag. 127, n. 85.

temente tutte le caratteristiche riguardanti il tedesco modello di gusto, ma si cerca nel medesimo tempo, finchè si può, di distinguerlo e di separarlo dal modello d'utilità.

Il modello d'utilità è un istituto giovane; riconosciuto e tutelato dalla Germania con legge 1° giugno 1891, fu accolto dal Giappone, con legge 29 aprile 1921, e in seguito anche dalla Polonia e dalla Unione delle Repubbliche Sovietiche Russe, nel 1924.

Poichè l' istituto del modello d'utilità è stato riconosciuto dalla Convenzione Internazionale di Washington — 2 giugno 1911 — e dalla Convenzione dell'Aja — 6 novembre 1925 — entrata in vigore il 1° giugno 1928, a cui l' Italia ha partecipato (ratificata con R. D. 10 gennaio 1926, n. 173, convertito in legge 20 dicembre 1927, *Gazz. Uff.*, 28 gennaio 1928), esso può quasi dirsi imposto dal diritto internazionale. È quindi per una ragione di coordinamento, di euritmia con quello, che noi troviamo favorevolmente disposte al riconoscimento legale del modello di utilità le Relazioni Belluzzo, Olivetti, e d'Amelio.

La tutela del modello d'utilità, se per un lato si differenzia dalla tutela concessa dal brevetto all' invenzione industriale, perchè concerne solo la forma in cui il ritrovato si manifesta, e non l' invenzione come idea, ad essa invenzione industriale si avvicina per il lato tecnico. Mentre si riconnette al disegno e modello estetico per la natura della sua tutela, che non si riferisce che alla parte esterna, visibile dell'oggetto, se ne differenzia, perchè attraverso la forma non cerca di soddisfare un bisogno

estetico, ma piuttosto cerca di dare alla forma stessa una migliore utilizzazione.

Sulla natura di questo istituto non mancano le discussioni. Alcuni ritengono che col modello d'utilità si dovrebbero proteggere quelle piccole invenzioni le quali, pure avendo tutti i requisiti e i caratteri richiesti per le invenzioni brevettabili, non assurgono ad una importanza tale, da giustificare per l' inventore il sacrificio della forte spesa e il disagio delle formalità necessarie per ottenere un brevetto.

Considerando la questione da questo punto, è logico desiderare per queste invenzioni una speciale tutela, sia pure di minor durata di quella del brevetto, ma la cui concessione sia sottoposta a minori e meno costose formalità.

Ma i più discordano da questa concezione della natura del modello d'utilità, e preferiscono riconoscergli quella natura giuridica attribuitagli dal Kohler, del quale ritengo utile riportare il passo relativo alla distinzione fra invenzioni brevettabili e modelli d'utilità: (1)

« Non tutto ciò che è fatto dallo spirito umano per ottenere un resultato economico è invenzione ai sensi della legge dei brevetti.

« Invenzione, in questo senso, è solo ciò che produce lo spirito umano, per ottenere un effetto dalle forze naturali, attraverso la materia.

« Per tale ragione non potrà considerarsi invenzione quella di una forma dello spazio; ma tale la potremo invece considerare se sorpassi le

(1) KOHLER, *Op. cit.*, pagg. 106-110.

difficoltà dello spazio, adoperando le forze della natura. Con ciò si conclude che la forma del volume non è capace di brevetto per sè stessa, ma in quanto possa essere mezzo per ottenere un effetto dalle forze naturali. In questo caso, la forma non ha valore come forma in sè, ma come sede, come mezzo di trasmissione o di ostacolo di forze naturali, e con ciò essa ottiene lo scopo di prescrivere a certe forze della natura determinate vie, per raggiungere uno speciale funzionamento.

« Qui sta la differenza fra brevetto e modello d'utilità.

« L'essenza del modello d'utilità consiste nel fatto che la forma dello spazio è capace di produrre un effetto come tale, e non come portatrice o trasmettitrice della forza movente.

« Se un modello d'utilità fosse stato preso per una macchina, non coprirebbe la macchina come mezzo di estrinsecazione di forza, ma la forma speciale dell'adattamento. Perciò, se l' inventore ha chiesto soltanto la protezione del modello d'utilità e non ha potuto ottenere il brevetto, è vietato al terzo di adoperare la stessa combinazione di spazio, ma gli è permesso di utilizzare la stessa combinazione di forze naturali, con la limitazione che queste agiscano attraverso altri fattori di spazio» (1).

---

(1) Il KOHLER cita la sentenza R. G. — 7 marzo 1898 — (*Bl. f. Patent*, IV, pag. 83), che in tutto si accorda alla sua teoria: « In ciò differisce la protezione del brevetto dalla protezione del modello d'utilità: che in quest'ultimo soltanto la nuova forma data all'oggetto è da proteggere, mentre non si brevetta il pensiero su cui si basa ».

4. — In diverso modo si atteggia il carattere industriale del modello d'utilità, a seconda che noi lo consideriamo come una piccola invenzione, o come una forma dello spazio, capace di produrre un effetto, per la sua stessa conformazione.

Se considereremo il modello d'utilità come una piccola invenzione, noi non avremo da ricercare in esso, agli effetti della tutelabilità, che i caratteri ritenuti necessari per la valida concessione di una privativa industriale.

Ma se al contrario noi ci associeremo al Kohler, e concepiremo il modello d'utilità come una semplice disposizione di forme, il carattere industriale si trasformerà e si adatterà alle esigenze di questo nuovo istituto, e noi dovremo individuarlo nella capacità della forma esteriore a dare un utile e reale effetto nella pratica.

Naturalmente, seguendo la teoria del Kohler, dato che l'utile arrecato all' industria dal modello di utilità è conseguenza unica e diretta della conformazione di questo nello spazio, tutelare la conformazione esterna varrà tutelare tutto ciò che di industrialmente utile l' inventore è stato capace di raggiungere.

Ora, se noi ben osserviamo il carattere della tutela concessa dalla nostra legge al modello di fabbrica, vedremo che essa si rivolge appunto alla conformazione esterna, materiale, dell'oggetto, a quel particolare atteggiamento plastico del prodotto, che colpisce la nostra vista.

Nei modi e coi mezzi coi quali essa protegge il disegno e modello di carattere estetico, essa può tutelare il modello d'utilità; il quale non salva-

guarda l'effetto ottenuto dalla forma esterna, indipendentemente da essa, ma lo copre, in quanto raggiunto da quella speciale forma (ne è riprova il fatto che un terzo potrà ottenere la tutela, giungendo allo stesso effetto con altri mezzi). Che cosa dunque vieta che queste speciali invenzioni possano venir tutelate semplicemente come modelli di fabbrica ?

La relazione alla legge (1) sembra però ostacolare questa mia interpretazione. Essa all' inizio ci dice : « L'arte applicata all' industria ha diritto ad essere enumerata fra le proprietà » ; ma dovremo noi considerarci ostacolati in una giusta e logica interpretazione della legge, da lavori preparatorii con questa in assoluto contrasto ?

Non possiamo in alcun modo ammettere che il legislatore abbia ritenuto che con la legge in preparazione fossero solamente tutelabili i modelli di carattere estetico, poichè — trascurando magari di rilevare che tale concetto dell'arte applicata all' industria non si trova che all' inizio della Relazione, nè dipoi più ricompare, e che non se ne trova alcuna traccia nella lunga discussione alla Camera, non pare logico ritenere che di questo concetto che sarebbe stato fondamentale, unico delimitatore del campo di applicazione della legge, non dovesse apparire la benchè minima traccia nella legge medesima.

Infatti l'art. 1 : « gli inventori di nuovi disegni

(1) Atti della Camera dei Deputati, 1867, Tornata 1° giugno 1867, n. 83, pag. 5.

o modelli di fabbrica sono ammessi a domandare ed ottenere attestati di privativa sotto le condizioni, nei modi e per gli effetti stabiliti nella legge sulle privative industriali 30 ottobre 1859 e 31 gennaio 1864 » può benissimo essere riferito tanto ai modelli estetici, quanto a quelli di utilità.

L'aperto contrasto fra la legge e i lavori preparatorii toglie a questi qualsiasi efficacia : se noi possiamo riconoscere a tali lavori un valore interpretativo, quando essi espongono in modo vasto e diffuso i concetti che hanno informato il testo legislativo, non potremo mai accondiscendere ad attribuire loro così gran valore da variare e snaturare una legge, fino ad escludere il campo forse più importante della sua applicazione.

Dovremo in ogni modo tener presente che per espresso rinvio del legislatore del 1868, dominano su questa legge i principî generali esposti da Cavour nella legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali e nella Relazione che l'accompagna, sulla larghezza dei quali noi riteniamo inutile insistere, sperando di esserci altrove assai chiaramente espressi.

Non credo d'altra parte che sia privo di interesse un confronto con la legge e la dottrina francese, dalla quale non vogliamo affatto dire che derivi la nostra legislazione, ma alla quale si è certamente ispirato il nostro legislatore, in un tempo in cui sventuratamente le nostre industrie avevano molto da imparare dalla fiorente industria francese.

In Francia noi troviamo la dottrina informata ad una grande larghezza riguardo alla delimita-

zione di ciò che debba intendersi per disegno e modello, tanto da poter affermare che sia opinione generale che il modello di utilità si possa tutelare come modello di gusto.

Per nominare solo i più recenti autori, il Pouillet, nel suo Trattato dei disegni e modelli, nota come per la legge francese non viene richiesto che il disegno o modello abbiano una qualche attinenza con l'arte del disegno e della scultura, ed « allo scopo, egli dice, che non possa alzarsi alcuna discussione in proposito, e che il beneficio della protezione non possa essere rifiutato a nessuna creazione, quale che essa sia, è stata introdotta nell'enumerazione l'espressione — ogni oggetto industriale. — La sola condizione richiesta è che l'oggetto si differenzi dai simili per una configurazione distinta e riconoscibile, o per degli effetti che gli diano una fisonomia propria e nuova » (1).

Fernand Jacq ci dice nella sua (2) — Tutela dei disegni e modelli nel diritto francese —: « Disegno e modello deve intendersi cosa ben diversa dagli oggetti artistici nel senso comune della parola, devesi intendere ogni oggetto anche scarsamente nuovo, quando sia caratterizzato dal suo aspetto, sia che questo aspetto provenga da un disegno propriamente detto, sia che questo aspetto provenga da una combinazione di linee e di colori. Movendo da tali principî, la giurisprudenza ha

(1) POUILLET, *Op. cit.*, ed. 1911, pag. 138.

(2) F. JACQ, *La tutela dei disegni e modelli nel diritto francese*, « Studi di diritto industriale », 1924 pag. 26 e segg.

protetto dei caratteri di stampa, dei quadri sinottici per le scuole, dei piedi per le pentole, degli strumenti per lavanderia, e, ancora più in generale, degli oggetti fra i più comuni, come rubinetti, oggetti per uffici, ferri da stirare, costruzioni di macchine, etc. ».

Mi sembra che questi esempi non si riferiscano a disegni o modelli di carattere estetico, bensì rappresentino dei puri esempi di modelli di utilità, del modello di fabbrica, quindi, che viene tutelato dalla legge per la sua forma, indipendentemente da considerazioni estetiche.

Per le suesposte ragioni, io ritengo che la legge 30 agosto 1868 n. 4578 potrebbe benissimo venire estesa anche ai modelli di utilità, poichè il testo della legge non vi si oppone, nè vi sono contrarie tradizioni italiane.

Si potrebbe unicamente obbiettare che la tutela concessa attualmente ai disegni e modelli di fabbrica è per la sua durata insufficiente a coprire invenzioni di una certa importanza, quali i modelli di utilità.

Tale tutela è realmente troppo breve, e si potrebbe quasi con certezza dire che la causa fondamentale del poco sviluppo assunto in Italia da questo istituto, vada ricercata proprio in questa tutela, che si potrebbe dire irrisoria.

Non è quando il nuovo tipo di oggetto, quando le prime pentole, le prime penne, i primi piatti, le prime saliere di nuova forma, sono lanciati sul mercato, che l' industriale deve temere la concorrenza e sentire la necessità di essere tutelato. Il pericolo sorge dopo diversi mesi, quando il pro-

dotto comincia ad introdursi fra il pubblico e l'oggetto comincia a diventare di moda; sarà allora che, ritenuta la speculazione sicura, non mancheranno di sorgere i contraffattori, e il fabbricante comincerà a vedere i suoi oggetti copiati, la sua industria compromessa.

A ciò si potrebbe rispondere che è stata generalmente sentita la necessità di prolungare il periodo della tutela dei disegni e modelli di fabbrica, che ora è di soli due anni; e così è da prevedersi che essa verrà, nei progetti di legge in preparazione, sostituita da altra, più consona alle necessità dell'istituto, ed estesa per un periodo di almeno cinque o sei anni, tutela che potrebbe manifestarsi sufficiente anche per i modelli di utilità (la durata complessiva massima accordata in Germania è di sei anni, ed è di dieci nel Giappone, in Polonia ed in Russia) e che permetterebbe alle nostre industrie di trarre profitto da un istituto, che non ha ancora raggiunto in Italia il meritato sviluppo.

Così è da sperare che, convenientemente aiutate e salvaguardate dalle nuove leggi, le nostre industrie, grazie alla protezione accordata allo spirito inventivo, possano definitivamente liberarsi dalle influenze e dalla supremazia delle industrie straniere, e che, partecipando al generale risveglio della Nazione, giungano a conquistare sul mercato mondiale quel posto, al quale dànno loro diritto l'intelligenza e l'attività del nostro popolo, e le antiche, gloriose tradizioni del genio italiano.

BIBLIOGRAFIA

AMAR, *Manuale della proprietà industriale*, Milano, 1900.

ASTUNI, *Appendice al Trattato dei brevetti di invenzione di E. Pouillet*, Milano, 1916.

ID., *Sugli attestati completivi e di modificazione e sulla brevettabilità del resultamento industriale*, « Riv. dir. commerciale », 1906, II, 520.

ATTI DELLA R. ACCADEMIA DE' GEORGOFILI, *Memoria sul quesito « Se e in quali modi e limiti debba la legge preservare e garantire ai cittadini la facoltà esclusiva di usufruttuare le proprie invenzioni nelle Scienze e nelle Arti »*, Firenze, 1865.

BELLUZZO-ROCCO, *Disegno di legge sulla delega al Governo ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla proprietà industriale*, « Studi di diritto ind. », 1926, pag. 46.

BOSIO, *Le privative industriali nel diritto italiano*, Torino, 1891.

BUONAZIA, *Rapporto sul concorso intorno al quesito « Se e in quali modi e limiti debba la legge, ecc.*, « Atti della R. Accademia de' Georgofili », Firenze, 1863.

CARNELUTTI, *Sull'obbietto del diritto di privativa artistica e industriale*, « Riv. dir. comm. », 1912, II, 925.

CAVOUR, *Relazione al progetto di legge, presentato alla Camera (Parlamento Subalpino) il 29 marzo* 1854, « Atti Parlamento Subalpino », Documenti, pag. 1290 e segg.

COTTARELLI, *Brevetti, disegni e modelli di fabbrica*, in « Enciclopedia giuridica italiana », Milano, 1891.

DAMME e LUTTER, *Das deutsche Patentrecht*, 3ª *ediz.*, Berlin, 1925.

D'AMELIO, *Relazione al Senato*, 8 giugno 1926, « Studi di diritto industriale », 1927, 174.

DI FRANCO, *Criteri di delimitazione e di sistemazione del diritto industriale*, « Giur. Ital. », 1911, IV, 1.

ERICH von BOEHEMER, *Patentfähingkeit von Erfindungen*, Berlin, 1911.

GHIRON, *Beni e diritti nascenti dalle invenzioni industriali*, « Studi di dir. industriale », 1928, pag. 13.

ID., *Disegni industriali e opere artistiche alla Prossima Conferenza di Roma*, « Riv. di politica economica », 1928.

ID., *L' Ufficio della proprietà industriale*, « Studi dir. industriale », 1921, 201.

ID., *Corso di diritto industriale*, Roma, 1929.

ID., *Sul problema della tutela dei modelli e disegni*, « Studi dir. ind. », 1924.

ID., *Studi per la riforma delle leggi sulla proprietà industriale*, « Studi di dir. ind. », 1930, p. 141.

KISCH, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, Mannheim, 1923.

KOHLER, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, Manneheim, 1900.

KLOSTERMANN in *Endemann's Handbuch*, II, pag. 37 e segg.

JACQ, *La tutela dei disegni e modelli nel diritto francese*, « Studi dir. ind. », 1924.

ID., *Les projets concernants la propriété scientifique*, « Bulletin de la Société Italienne pour les études de droit industriel », 1923-24.

ISAY, *Kommentar zum Patentgesetz*, 4ª edz., Berlin, 1926.

LA LUMIA, *Lezioni di diritto industriale*, Padova, 1929.

LUZZATTO, *Trattato generale delle privative industriali*, Milano, 1915.

MARGHIERI-SCIALOJA, *Diritto commerciale*, vol. IV, Napoli, 1912.

MUSATTI, *L'attuazione pratica dell' invenzione industriale*, « Riv. dir. comm. », 1913, 181.

ID., *Opere dell' ingegno e disegni e modelli di fabbrica*, « Riv. dir. comm. », 1915, II, 161.

NAVARRINI, *Trattato del diritto commerciale*, volume IV, ediz. 1919, Torino.

OLIVETTI, *Relazione alla Camera sul progetto di legge 16 aprile* 1926, « Studi di diritto industriale », 1926, 50.

OSTERRIETH, *Patentrecht*, Berlin, 1924.

PIOLA-CASELLI, *Brevetti di invenzione*, « Dizionario di diritto privato - Scialoia Busatti ».

ID., *Diritto di autore*, 2ª ediz. 1927, Napoli.

ID., *Brevetti di invenzione*, « Digesto italiano ».

POUILLET, *Brevetti di invenzione e contraffazione*, Milano, 1916.

ID., *Traité des dessins et modèles*, Paris, 1911.

RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, Roma, 1927.

ROUBIER, *Des inventions brévétables*, « Annales dr. commercial », 1927, 227.

RUBIERI, *La proprietà intellettuale*, « Atti della R. Accademia de' Georgofili », Firenze, 1873.

RUFFINI, *Rapport sur la Propriété scientifique à la Société des Nations*, « Atti della Società delle Nazioni » 1923.

ID., *Projet de convention sur la propriété scientifique*, « Bull. droit industriel », 1923-1924.

SINGER. *Patent Law of the World*, Chicago, 1930.

STOLFI, *La proprietà intellettuale e la società*, « Il diritto commerciale », 1911, 145.

ID., *Invenzione industriale e disegno e modello di fabbrica*, « Riv. dir. comm. », 1926, II, pag. 513.

VALERI, *Corso di diritto industriale* Anno Accamemico 1928-1929.

VENEZIAN, *La tutela della proprietà scientifica*, « Studi di dir. ind. », 1924.

VIDARI, *Diritto commerciale*, Milano, 1896.

VIVANTE, *La propriété scientifique devant la Société des Nations*, « Annales de droit commercial », 1924, pag. 104.

ID., *Le privative industriali in Italia*, « Temi Ven. », 1896, 349.

Prezzo L. 15

Date Due

COLUMBIA UNIVERSITY
003204787

200 D73
Dorini, Dora
Il carattere industriale ...
4Feb'33 Sunderm - pb

MSH 00206
NEH FEB 16 1994

MAR 3 1933

END OF
TITLE